# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3906-A

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

(RELATORE: **DE' COCCI**, *per la maggioranza*)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(FANFANI)**

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

**(COLOMBO)**

DAL MINISTRO DEL BILANCIO

**(LA MALFA)**

DAL MINISTRO DEL TESORO

**(TREMELLONI)**

DI CONCERTO CON TUTTI GLI ALTRI MINISTRI

***nella seduta del 26 giugno 1962***

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

***Presentata alla Presidenza il 23 luglio 1962***

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

# INDICE

1. – PREMESSA . . . . . *Pag.* 3
2. – L'INDUSTRIA ELETTRICA IN ITALIA . . . . . » 4
3. – CONSUMI ELETTRICI E SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE . . . » 11
4. – LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA ELETTRICA . . . » 15
5. – ESPERIENZE DI ALTRI PAESI . » 17
6. – LA COSTITUZIONE E LA NAZIONALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA . . . . . » 19
7. – I PRECEDENTI PARLAMENTARI – IL PROGRAMMA DELL'ATTUALE GOVERNO . . . . . » 23
8. – OBIETTIVI DI UNA POLITICA NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA . . . . . » 25
9. – VARIE SOLUZIONI POSSIBILI PER REALIZZARE L'UNIFICAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO SOTTO IL CONTROLLO DELLO STATO . . . . . » 26
10. – LA PROCEDURA ADOTTATA – ASPETTI GIURIDICI DEL PROVVEDIMENTO . . . . . *Pag.* 28
11. – ASPETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO . . . . . » 28
12. – GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE: *A*) LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DELL'ENEL . . » 31
13. – *B*) IL TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE ALL'ENEL . . . . » 33
14. – *C*) DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO . » 36
15. – *D*) DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA . . . . . » 39
16. – *E*) LE NUOVE ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ ASSOGGETTATE AL TRASFERIMENTO – DISPOSIZIONI VARIE . . . . . » 40
17. – CONCLUSIONE . . . . . » 41

ALLEGATO . . . . . » 43

DISEGNO DI LEGGE . . . . . » 46

# RELAZIONE PER LA MAGGIORANZA

## 1. — PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel redigere la presente relazione ad un disegno di legge di così rilevante importanza, il relatore ha dovuto al tempo stesso conciliare il dovere di essere rispettoso dei termini regolamentari e delle esigenze dei lavori parlamentari ed il desiderio di approfondire nel migliore modo possibile la delicata ampia materia. Egli chiede pertanto la migliore comprensione dei colleghi, a disposizione dei quali intende mettere almeno il materiale essenziale, sia per l'inquadramento e la valutazione del disegno di legge, sia per l'illustrazione del denso vasto lavoro compiuto dalla Commissione Speciale.

Particolarmente prezioso è stato per il relatore l'apporto dato da alcuni valorosi colleghi, tra cui va doverosamente ricordato l'onorevole Cossiga, soprattutto per il migliore perfezionamento del testo, sia in sede di esame, sia in sede di coordinamento.

I lavori svoltisi in seno alla Commissione speciale, lavori caratterizzati da un clima di serenità e di elevatezza, hanno senza dubbio contribuito in modo notevole a porre nel modo più esatto i termini del problema, a perfezionare il disegno di legge, ma, in particolare, anche a sdrammatizzare l'atmosfera e a far superare molte legittime perplessità almeno su alcuni specifici aspetti.

È nelle tradizioni del Parlamento che il Relatore renda omaggio alla Commissione che gli ha conferito il mandato, ringraziandone i componenti per la collaborazione ricevuta in sede di esame del provvedimento.

Ma, al di là di ogni formalistico ossequio alla tradizione, il Relatore sente il dovere di esprimere il proprio vivo ringraziamento ai colleghi della Commissione dei « 45 » che, tutti indistintamente, di maggioranza come di opposizione, hanno recato un validissimo contributo critico e costruttivo alla discussione facilitando al Relatore la sua opera.

A tal proposito, poiché nulla meglio delle cifre può esprimere l'ampiezza e la portata dei dibattiti svoltisi nella Commissione, il Relatore ritiene opportuno rendere di pubblica ragione la lettera ricevuta dal Presidente della Commissione, onorevole Giuseppe Togni, al quale desidera in questa sede manifestare l'apprezzamento più sincero, così come hanno tenuto concordemente ad affermare, a nome dei rispettivi gruppi politici, i colleghi Riccardo Lombardi, Busetto, Amatucci e Reale nella seduta conclusiva della Commissione Speciale:

« On. Prof. Avv. DANILO DE' COCCI
*Relatore del disegno di legge n. 3906*
Sede

« Al termine dei lavori della Commissione « e prima che Ella si accinga a trarre le con« clusioni – a nome della maggioranza – del« l'ampio dibattito che ci ha impegnato per oltre « venti giorni, ritengo necessario comunicarle i « dati concernenti il lavoro compiuto dalla Com« missione speciale, affinché Ella ne tenga conto « – se crede – in sede di relazione scritta per « l'Assemblea.

« Nominata dalla Camera il 27 giugno, la « Commissione ha proceduto alla propria co« stituzione nel giorno successivo. Fra il 28 « giugno e il 3 luglio gli uffici hanno proceduto « alla ricerca dei precedenti legislativi ed alla « compilazione di una bibliografia di massima « sulla materia, documenti che sono stati in« viati a tutti i Commissari unitamente ad « alcuni studi di recentissima pubblicazione.

« Il 3 luglio ha avuto inizio l'esame del « disegno di legge con l'esposizione introduttiva « da Lei tenuta, esame che si è poi svolto in « 14 sedute fino al 20 luglio per un com« plesso di oltre 40 ore di seduta, facendo regi« strare ben 157 interventi e la presentazione « di oltre 150 emendamenti dei quali 36 sono « risultati approvati.

« Le sarò grato se, nel corso della discus« sione in Aula, Ella vorrà rinnovare l'espres« sione della mia sincera gratitudine a tutti i « componenti della Commissione per l'eleva« tezza del tono dei dibattiti, per la serenità « costruttiva con cui sono stati espressi dissensi « e consensi, per la cortesia, soprattutto, usata « verso chi aveva l'onore di presiedere i lavori, « sicché il periodo di tempo trascorso insieme, « fruttuosamente lavorando nell'interesse del « Paese, rimarrà come uno dei ricordi più grati « della mia vita politica.

« Voglia infine accogliere l'espressione del « mio profondo compiacimento per gli eccel- « lenti risultati della dura fatica da Lei com- « piuta durante l'esame preliminare del prov- « vedimento che – sono sicuro – non mancherà « di essere apprezzata come si conviene dal- « l'Assemblea.

« Con i più cordiali saluti

« GIUSEPPE TOGNI »

È ora augurabile che il dibattito innanzi alla Camera abbia a consentire di procedere ulteriormente sulla via validamente seguita in seno alla Commissione speciale.

## 2. — L'INDUSTRIA ELETTRICA IN ITALIA

L'industria elettrica è una fra quelle maggiormente legate al fattore tecnico: in essa il mutare delle tecniche crea sempre nuovi problemi in ogni campo.

I problemi che ha fatto sorgere, e le conseguenze che ha avuto il passaggio dall'utilizzazione termica a quella idrica nella produzione dell'energia elettrica, sono troppo noti perché sia necessario soffermarcisi. Una particolare attenzione meritano quelli derivanti dalla realizzata possibilità di trasportare l'energia a grandi distanze,

Fino al 1895 la produzione di energia elettrica era prevalentemente termica e poche erano le centrali che producevano per la vendita. Si trattava in genere di piccole installazioni (fino a 50 chilowatt) di proprietà di piccoli e medi industriali che avevano provveduto direttamente a produrre l'energia ad essi necessaria.

Intorno al 1895, dopo varie esperienze, risolto il problema del trasporto dell'energia a distanza, una vera e propria rivoluzione si verificava nell'industria elettrica italiana: prima di tutto, il passaggio dall'utilizzazione del carbone estero a quella, su vasta scala, dei corsi d'acqua nazionali, soprattutto dell'arco alpino; in secondo luogo il passaggio dall'autoproduzione alla produzione per la vendita.

Nel giro di tre anni (1895-1898) il numero degli impianti raddoppiò e la potenza installata aumentò del 140 per cento; è aumentata, inoltre, la dimensione degli impianti e si ebbe l'avvio di un processo di concentrazione che sarebbe stato portato, nel corso degli anni successivi, fino alle sue estreme possibilità. Sparirono invece i piccoli e piccolissimi impianti termici, perché non più convenienti.

*Impianti elettrici ripartiti secondo la destinazione, al 31 dicembre 1895 e al 31 dicembre 1898.*

| DESTINAZIONE | 1895 | | 1898 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero | Potenza installata Kw | Numero | Potenza installata Kw |
| COMMERCIALE. | | | | |
| Illuminazione e forza motrice | 189 | 22.030 | 395 | 55.517 |
| PRIVATA. | | | | |
| Illuminazione di abitazioni e ritrovi | 98 | 1.230 | 186 | 2.121 |
| Illuminazione di opifici e forza motrice | 855<br>69 | 8.903<br>3.382 | 1.427<br>158 | 13.140<br>10.172 |
| DIVERSI | 32 | 476 | 117 | 1.316 |
| Totale destinazione privata | 1.054 | 13.991 | 1.891 | 31.054 |
| Totale generale | 1.243 | 36.021 | 2.286 | 86.571 |

Nel quindicennio successivo al 1898 gli impianti si svilupparono con celerità ancora superiore a quella del triennio esaminato.

La potenza installata è aumentata di circa 140.000 chilowatt nel primo quinquennio, di 280.000 nel secondo, di 800.000 nel terzo.

Anche per questo periodo la caratteristica più saliente è costituita dall'aumento degli impianti idrici, rispetto ai quali quelli termici assumono solo compiti di integrazione e di riserva. Infatti, sui 428.941 chilowatt di nuova installazione, nel decennio 1899/1908, ben 294.809 appartengono agli impianti idroelettrici ed altri 29.612 ad impianti misti idro-termoelettrici; restano per gli impianti termo-elettrici 104.250 chilowatt, cioè meno di un quarto del totale.

Sullo sviluppo degli impianti elettrici in questo periodo, oltre alla possibilità del trasporto dell'energia a grande distanza, ha influito un altro fattore tecnico: la tendenza, cioè, a sostituire all'utilizzazione isolata di singole cadute d'acqua, l'utilizzazione sistematica e razionale di interi bacini fluviali o almeno di singole sezioni di essi.

Nel frattempo la domanda di energia elettrica aumenta rapidamente: dai 100 milioni di chilowattore del 1899 si sale a 2.500 milioni del 1914. Di questi ultimi si può ritenere che circa 2.000 milioni siano destinati ad sui industriali e circa 300 ad illuminazione privata.

In riferimento a tale data e sulla base dei dati sul consumo, la produzione può stimarsi a 2.800-3.000 milioni di chilowattore, dei quali circa nove decimi dovevano essere forniti dalle centrali idroelettriche.

Durante il periodo bellico, la domanda di energia elettrica aumentò notevolmente. Per quello che riguarda i consumi industriali essi, infatti, passarono da circa 2.200 milioni di chilowattore nell'anno compreso tra il 1° luglio 1914 e il 30 giugno 1915 ad oltre 3.500 milioni di chilowattore nel corrispondente periodo degli anni 1917-18. Debolmente, invece, aumentò il consumo per illuminazione privata. Si fece fronte a questi accresciuti bisogni con una migliore utilizzazione degli impianti.

Dal 1912 al 1922 la potenza installata aumentò di 600.000 chilowatt.

Il decennio 1923-32 conferma il deciso progresso dell'industria elettrica italiana.

La potenza installata sale da 2.080.000 chilowatt a 5.300.000, mentre la produzione raggiunge i 10 miliardi di chilowattore.

La seguente tabella ci dà un'idea dello sviluppo della potenza installata dal 1898 al 1946 nelle regioni italiane e della variazione nelle dimensioni degli impianti dal 1898 al 1932.

*Potenza installata delle centrali termiche e idriche nelle regioni d'Italia in alcuni anni più significativi.*

| REGIONI | 1898 KW | 1908 KW | 1918 KW | 1928 KW | 1932 KW | 1937 KW | 1946 KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 20.033 | 97.172 | 273.065 | 912.426 | 1.155.572 | 1.150.998 | 1.529.215 |
| Lombardia | 25.678 | 123.516 | 347.116 | 898.685 | 1.189.745 | 1.247.303 | 1.496.135 |
| Liguria | 9.098 | 34.131 | 75.957 | 116.160 | 186.860 | 151.908 | 215.700 |
| Veneto | 5.074 | 32.894 | 147.556 | 454.670 | 1.024.827 | 1.026.880 | 1.385.179 |
| Emilia | 1.508 | 24.575 | 33.546 | 141.942 | 201.272 | 267.842 | 193.936 |
| Toscana | 5.509 | 24.926 | 82.164 | 167.755 | 193.387 | 220.772 | 173.103 |
| Marche | 1.142 | 14.111 | 24.711 | 69.352 | 75.063 | 70.513 | 33.419 |
| Umbria | 5.398 | 55.344 | 94.790 | 149.904 | 285.784 | 242.500 | 150.226 |
| Lazio | 3.759 | 27.674 | 72.500 | 180.607 | 219.442 | 226.141 | 238.791 |
| Abruzzi e Molise | 545 | 18.693 | 51.167 | 130.370 | 164.098 | 170.899 | 80.474 |
| Campania | 5.613 | 34.975 | 36.408 | 117.918 | 122.034 | 124.549 | 116.987 |
| Puglie | 1.309 | 7.455 | 7.673 | 5.055 | 8.888 | 9.607 | — |
| Lucania | 139 | 643 | 683 | 2.298 | 3.630 | 3.598 | 3.171 |
| Calabria | 165 | 862 | 4.888 | 94.674 | 158.570 | 155.889 | 196.771 |
| Sicilia | 1.025 | 8.358 | 26.822 | 49.391 | 86.057 | 79.658 | 92.543 |
| Sardegna | 180 | 1.170 | 7.837 | 63.983 | 76.455 | 79.263 | 95.870 |
| ITALIA | 86.175 | 506.499 | 1.286. 883 | 3.555.190 | 5.151.784 | 5.219.320 | 6.001.520 |
| Centro-Nord | 77.199 | 434.343 | 1.151.405 | 3.091.501 | 4.532.052 | 4.604.857 | 5.415.704 |
| Sud | 8.976 | 72.156 | 135.478 | 463.689 | 619.732 | 614.463 | 585.816 |

Dal 1932 al 1945 la potenza installata passa da 5.191.748 a 6.001.520 chilowatt; la produzione da 10 miliardi a circa 13 miliardi.

Il periodo che va dal 1946 al 1951 è il periodo della ricostruzione: molti impianti danneggiati dalla guerra vengono ripristinati, altri vengono costruiti. La produzione passa dai 13 miliardi del 1946 ai 29 miliardi del 1951.

Di un interesse tutto particolare è l'analisi dell'andamento della produzione dal 1951 al 1960.

È questo il periodo aureo dell'economia italiana e il periodo in cui l'industria elettrica ha registrato i maggiori sviluppi.

* * *

Nella seguente tabella sono indicati i dati della produzione idrotermoelettrica nel periodo 1951-1960 distinti per categorie di produttori e per aree geografiche.

*Produzione idro-termoelettrica (migliaia di chilowattore).*

| | 1951 | Incremento percentuale | 1960 |
|---|---|---|---|
| *Italia Centro-Settentrionale:* | | | |
| Elettrocommerciali | 18.177,3 | + 89,9 | 34.522,5 |
| Aziende municipalizzate | 1.877,4 | + 55,1 | 2.912,3 |
| Autoproduttori | 4.974,4 | + 93,0 | 9.589,4 |
| Ferrovie dello Stato | 747,8 | + 18,0 | 882,6 |
| Totale | 25.776,9 | + 85,9 | 47.915,8 |
| *Italia meridionale:* | | | |
| Elettrocommerciali | 3.101,5 | + 131,7 | 7.187,7 |
| Aziende municipalizzate | 88,9 | + 385,8 | 431,9 |
| Autoproduttori | 184,9 | + 223,1 | 597,5 |
| Ferrovie dello Stato | 70,4 | + 52,3 | 107,2 |
| Totale | 3.445,7 | + 141,6 | 8.324,3 |
| *Italia:* | | | |
| Elettrocommerciali | 21.278,8 | + 96,0 | 41.710,2 |
| Aziende municipalizzate | 1.966,3 | + 70,1 | 3.344,2 |
| Autoproduttori | 5.159,3 | + 97,6 | 10.195,9 |
| Ferrovie dello Stato | 818,2 | + 21,0 | 989,8 |
| Totale | 29.222,6 | + 92,5 | 56.240,1 |

Nel 1961 la produzione totale è stata di 60.900 milioni di chilowattore (42.900 idroelettrica, 15.700 termoelettrica, 2.300 geotermica).

Si osserva in primo luogo come nel decenconsiderato 1951-60 la produzione totale di energia elettrica si sia quasi raddopiata passando da circa 29 miliardi a 56 miliardi di chilowattore e sviluppandosi al tasso d'incremento annuo del 7,5 per cento.

Un incremento inferiore, per quanto notevole, è stato registrato nella zona centrosettentrionale dove la produzione si è sviluppata al tasso annuo composto del 7,1 per cento, mentre, nel Mezzogiorno, lo stesso è stato dell'8,8 per cento, a causa della modesta base di partenza ed in virtù delle diverse e consistenti provvidenze rivolte ad avviare un sostenuto processo di sviluppo economico. Nel frattempo il concorso del Mezzogiorno alla produzione di energia elettrica è passato dal 12 al 15 per cento registrando pertanto un incremento percentuale del 28 per cento.

Per quanto riguarda le categorie di produttori si osserva, relativamente ai dati nazionali, che solo gli autoproduttori e le società elettrocommerciali hanno registrato aumenti superiori alla media nazionale (+ 92,5 per cento), avendo segnato, rispettivamente, aumenti del 97,6 per cento e del 96 per cento.

Gli aumenti invece registrati dalle aziende municipalizzate e dalle Ferrovie dello Stato sono stati del 70 e 71 per cento.

L'incremento più consistente è stato registrato dalla categoria degli autoproduttori, i quali, però, soddisfano in buona parte il proprio fabbisogno di energia mediante forniture offerte dalle società elettrocommerciali.

Relativamente alle società elettrocommerciali, si osserva che l'elevato incremento della loro produzione va messo in rapporto con la larga capacità di investimento dalle stesse dimostrata, per cui hanno potuto seguire con relativa facilità gli sviluppi di una domanda molto sostenuta. Da rilevare che, in qualche caso, gli incrementi produttivi delle società considerate sono stati anche di gran lunga superiori al dato nazionale.

La produzione delle aziende del gruppo Finelettrica, nel periodo considerato, ha su-

bìto un aumento pari al 111 per cento, con la realizzazione, quindi, di un programma di nuove costruzioni, proporzionalmente maggiore rispetto al settore privato. Nel 1954, 1955 e 1956 gli incrementi della produzione hanno raggiunto punta rispettivamente del 24,5 per cento, del 24,7 per cento, del 25,4 per cento.

Relativamente alle due aree geografiche, va osservato nel sud il notevole incremento percentuale da parte delle aziende municipalizzate e degli autoproduttori. In ambedue i casi, tuttavia, si deve tener conto della modesta base di partenza. Per quanto riguarda invece il Nord, valgono, *grosso modo*, le considerazioni svolte sul piano nazionale.

Rimane infine da osservare che mentre la produzione di energia elettrica in Italia nel periodo considerato è aumentata del 92,5 per cento, la producibilità degli impianti si è più che raddoppiata passando da 31,5 miliardi di chilowattore a 63,4 miliardi di chilowattore e registrando quindi un incremento percentuale pari a 101,3.

Tenendo presente che nel 1951 la produzione era di 29,2 miliardi di chilowattore e nel 1960 di 56,2 miliardi di chilowattore, questo significa che il margine di riserva è passato da 2,3 miliardi di chilowattore a 7,2 miliardi di chilowattore, aumentando di oltre 3 volte. Tale circostanza lascia perciò prevedere che, almeno a breve scadenza, potranno facilmente essere assorbiti eventuali consistenti aumenti della domanda.

La produzione di energia termoelettrica ha registrato, nel periodo considerato, uno sviluppo di gran lunga superiore a quello, di per sé notevole, della produzione idroelettrica, passando da 2.869 milioni di chilowattore a 10.134 milioni di chilowattore, aumentando così di oltre 2,5 volte al tasso medio annuo del 15 per cento. Oggi la produzione termoelettrica concorre per il 20 per cento alla produzione totale.

Lo straordinario sviluppo della produzione termoelettrica, soprattutto nel Mezzogiorno, si spiega principalmente con il fatto della sempre più ridotta convenienza al ricorso di fonti idriche. Costante è stato l'aumento di dimensione degli impianti termoelettrici. Oggi siamo già giunti in Italia a gruppi di 350.000 chilowatt.

* * *

La rete di trasporto ha avuto un continuo rilevante sviluppo. Tra il 1948 e il 1960, le linee di trasporto più elevate (220 chilovolt) sono aumentate di 7 volte.

*Lunghezza delle linee di trasporto.*

| ANNI | LINEE DI TRASPORTO AD ALTISSIMA TENSIONE (chilometri) | |
|---|---|---|
| | da 120 a 150 kV (terne) | 220 kV (terne) |
| 1928 | 4.150,8 | — |
| 1938 | 11.262,6 | 505,1 |
| 1948 | 14.891,3 | 1.145,6 |
| 1953 | 18.286,4 | 5.243,5 |
| 1954 | 19.617,9 | 6.105,1 |
| 1955 | 20.472,1 | 6.548,5 |
| 1956 | 20.845,3 | 7.562,4 |
| 6957 | 21.662 - | 7.957,2 |
| 1958 | 22.611,8 | 8.405,2 |
| 1959 | 23.232,7 | 9.254,2 |
| 1960 | 24.032,5 | 9.888,8 |
| Incrementi: | | |
| 1883-1948 | 14.891 - | 1.146 - |
| 1948-1960 | 9.142 - | 8.743 - |

In Italia l'interconnessione delle varie reti di distribuzione, allo scopo di convogliare l'energia prodotta durante i periodi morti da una determinata rete verso le reti ove, l'energia è più richiesta, in certo qual modo è tecnicamente un fatto compiuto. Essa è costituita da una serie di linee ad alta tensione da 220 mila volt, di proprietà delle varie aziende. Ciò permette, entro certi limiti, l'intercambio tra le varie zone attraverso una giunzione in parallelo delle reti di distribuzione.

Nell'ottobre 1956 sussisteva una rete di connessione tra le varie società distributrici costituita da 4.700 chilometri di terne a 220 volt e di oltre 14.000 chilometri di terne a 130 mila volt, estesa dalle Alpi fino a Roma, con una capacità di carico complessivo di circa 4.000 milioni di Watt. Poco dopo, nel gennaio del 1957, entrava in parallelo la meridionale.

Nel gennaio 1961 facevano parte della rete italiana 7.700 chilometri di terne a 220.000 volt, nonché quasi 20.000 chilometri di terne a 130 mila volt, per un carico complessivo di 7.000 milioni di watt.

La realizzazione della rete a 220 mila volt e la conseguente marcia in parallelo fra le imprese ad essa interconnesse, grazie all'unificazione della frequenza attuata in gran parte cinque anni dopo la fine della guerra, ha grandemente facilitato da un punto di vista tecnico il compito del coordinamento tra le varie fonti di energia elettrica, in particolare consentendo il trasferimento di energia dall'Italia settentrionale a quella centro-meridionale nel periodo estivo e l'inversione di tale flusso nei mesi invernali.

Si presenta oggi il problema della costruzione di una completa dorsale appenninica di interconnessione tra le varie reti di distribuzione, a 380 kw.

A tale riguardo, stime di competenti del ramo affermano che il costo di realizzazione della completa dorsale a 380 mila volt, non dovrebbe superare i 20-30 miliardi di lire, ivi compresi gli impianti di trasfomazione iniziale e finale. La realizzazione della dorsale non porta conseguentemente con sé l'eliminazione delle attuali linee ad alta tensione: infatti l'attuale rete a 220 mila volt così com'è, può, a sua volta, essere economicamente utilizzata per la distribuzione regionale dell'energia.

Per quanto riguarda l'interconnessione della rete italiana con quella degli altri Paesi, è necessario menzionare che – conformemente alle raccomandazioni formulate dall'O. E. C. E. – si è costituita nel 1951 la U. C. P. T. E. (*Unione pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité*) tra i seguenti otto Paesi: Austria, Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera.

D'altra parte è in corso di avanzata costruzione da parte degli altri Paesi della C. E. E. una rete di interconnessione ad altissima tensione (380 chilovatt).

Attualmente l'Italia è connessa con tutti i Paesi confinanti con una ventina di collegamenti.

* * *

Per quanto riguarda la struttura organizzativa dell'industria elettrica italiana, essa ha caratteristiche peculiari. Accanto agli impianti prevalentemente idroelettrici, delle imprese elettrocommerciali private, sono sorti impianti per la produzione di energia destinata in prevalenza al consumo diretto di imprese industriali. D'altra parte, in seguito alla operazione di smobilizzo delle grandi banche di deposito, portato a termine, attraverso l'I. R. I. nel 1934, alcune importanti imprese elettriche sono passate sotto controllo pubblico. Pure nell'ambito pubblico si sono sviluppati gli impianti delle Ferrovie dello Stato e di una serie di imprese municipalizzate.

*Partecipazione percentuale delle diverse categorie di produttori alla produzione globale di energia elettrica.*

| IMPRESE | 1960 |
|---|---|
| Elettrocommerciali private | 45,6 % |
| Finelettrica | 25,6 % |
| Autoproduttori | 16,0 % |
| Municipalizzate | 6,0 % |
| Ferrovie dello Stato | 6,8 % |

La produzione, quindi, fa capo per il 61,6 % al settore privato e per il 38,4 % al settore pubblico.

Le vendite, invece, fanno capo per il 55,1 per cento al settore privato e per il 44,9 per cento al settore pubblico.

*Alcuni dati dei bilanci delle società elettrocommerciali relativi al 1960.*

(in milioni)

| SOCIETÀ | Capitale | Riserve e utili non distribuiti | Fondi conguagli monetari | Fondi ammortamento oscillanti svalutazione reintegri | Fondi imposte, tasse e personale | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriatica Elettricità | 90.000 | 6.930 | 5.002 | 78.100 | 6.300 | 265.458 |
| C. I. E. L. I. | 40.000 | 4.627 | — | 33.151 | 1.245 | 90.220 |
| Dinamo | 22.500 | 1.938 | — | 30.008 | 1.938 | 64.656 |
| Edisonvolta | 140.000 | 3.808 | 161 | 122.450 | 8.850 | 356.380 |
| Elettrica Bresciana | 18.000 | 1.275 | — | 15.134 | 1.205 | 43.908 |
| Elettrica Calabrie | 3.525 | 708 | 3.213 | 7.399 | 873 | 23.993 |
| Elettrica Campania | 7.133 | 845 | 9.991 | 18.992 | 1.753 | 48.690 |
| Elettrica Sarda | 19.530 | 879 | 5.341 | 22.005 | 1.028 | 55.206 |
| Elettrica Selt-Valdarno | 45.000 | 4.693 | — | 69.648 | 3.860 | 175.232 |
| Emiliana Esercizio Elettricità | 14.000 | 995 | — | 17.068 | 2.217 | 45.436 |
| Forze Idrauliche Appennino Centrale | 1.250 | 237 | 636 | 3.165 | 266 | 6.624 |
| Generale Elettricità Siciliana | 39.127 | 1.273 | 9.972 | 30.733 | 3.486 | 124.880 |
| Generale Pugliese Elettricità | 9.334 | 2.218 | 2.127 | 19.719 | 1.789 | 54.371 |
| Idroelettrica Subalpina | 8.500 | 658 | — | 9.662 | 1.142 | 22.973 |
| Larderello | 8.000 | 3.297 | 300 | 23.076 | 1.206 | 40.221 |
| Lucana Imprese Idroelettriche | 1.746 | 2.478 | 776 | 5.354 | 355 | 13.908 |
| Meridionale Elettricità | 94.978 | 5.680 | 24.708 | 69.452 | 2.677 | 266.473 |
| Officine Elettriche Genovesi | 13.000 | 1.828 | — | 13.718 | 866 | 34.113 |
| Orobia | 21.250 | 1.410 | — | 28.761 | 2.777 | '64.216 |
| Piemonte Elettricità Centrale | 7.957 | 1.020 | 1.301 | 14.454 | 1.248 | 32.238 |
| Romana Elettricità | 45.000 | 4.505 | — | 52.899 | 4.170 | 147.518 |
| S. I. P. | 103.423 | 4.807 | 31.617 | 80.625 | 5.004 | 294.417 |
| Unione Esercizi Elettricità. | 18.800 | 5.447 | 12.410 | 33.197 | 2.417 | 98.243 |
| Vizzola | 42.230 | 4.960 | 4.841 | 49.081 | 1.727 | 123.625 |
| | 814.283 | 66.516 | 112.099 | 847.851 | 58.399 | 2.492.999 |

Come si può osservare, l'ammontare complessivo del capitale delle 24 società elettrocommerciali raggiunge 814 miliardi di lire. Ad esso concorrono per oltre la metà, con 428 miliardi di lire pari al 53 per cento del totale, quattro società e precisamente in ordine di grandezza dei rispettivi capitali sociali: la Edisonvolta con 140 miliardi, la S. I. P. con oltre 103 miliardi, la S. M. E. con circa 95 miliardi ed infine con 90 miliardi la S. A. D. E.

È da rilevare che trattasi di società capogruppo (S. A. D. E., S. M. E., S. I. P.) e nel caso di Edisonvolta di una società risul-

tante dallo scorporo dell'attività elettrocommerciale da quella della società capogruppo (Edison).

Delle rimanenti 20 società, solo 7 di esse (in ordine di grandezza del loro capitale: S. E. L. T., S. R. E., Vizzola, C. I. E. L. I. tutte con 40 miliardi e oltre, S. G. E. S., Dinamo e Orobia) hanno un capitale sociale compreso fra i 20 ed i 45 miliardi per un totale di 255 miliardi pari al 31 per cento dell'ammontare complessivo. Tali società operano in zone piuttosto grandi e dove consistenti sono i consumi di energia elettrica (C. I. E. L. I, S. E. L. T.–Valdarno, S. R. E.) o dove gli stessi sono in rapidissimo sviluppo (S. G. E. S.).

Infine le rimanenti 13 società i cui capitali complessivi ammontano a 132 miliardi, rappresentano meno di un quinto del totale e svolgono la loro attività in zone o piuttosto ristrette o dove i consumi di elettricità, pur avendo registrato sviluppi considerevoli, non hanno ancora raggiunto una notevole ampiezza. In genere, trattasi di complessi produttivi collegati ai grandi gruppi.

* * *

È fuori di dubbio che, dalla fine del secolo scorso, l'industria elettrica è stata uno dei fattori del progresso civile ed economico, specialmente industriale, del paese, che sembrava condannato all'inferiorità economica dalla mancanza della tradizionale fonte di energia primaria del secolo XIX: il carbone.

Oggi l'importanza dell'industria elettrica è ancora rilevante ai fini del progresso economico e sociale, anche se non va dimenticato che l'energia elettrica copre oggi solo un quinto circa del fabbisogno energetico nazionale.

Presentemente il continuo aumento delle dimensioni degli impianti termoelettrici, lo sviluppo tecnico dei trasporti a grande distanza, i nuovi impianti elettronucleari accentuano sempre più la convenienza di un coordinamento della produzione.

Le imprese private elettrocommerciali, infatti, fanno capo ad un numero ristretto di gruppi, i quali coordinano le società dal punto di vista tecnico per quanto riguarda sia la produzione, sia il trasporto. Le imprese a partecipazione statale fanno capo alla apposita finanziaria.

Non esistono, però, né un completo razionale coordinamento che, al di là delle singole aree eterogenee, comprenda l'intero sistema, né l'integrazione fra i gruppi, per quanto riguarda l'esercizio in genere e la programmazione dei nuovi impianti in particolare.

## 3. — CONSUMI ELETTRICI E SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE

L'esame delle posizioni rispettive dei vari paesi per quanto concerne il reddito *pro capite* e i consumi di energia, indica che tra i due elementi considerati esiste una stretta correlazione positiva.

Tale correlazione è confermata dal variare nel tempo del reddito e dei consumi energetici nello stesso paese.

Le cause di questa correlazione appaiono evidenti ove si pensi alla triplice natura economica dell'energia: 1° materia prima; 2° bene di utilizzo immediato per la produzione; 3° bene di consumo.

La ricordata correlazione positiva esiste non solamente tra il reddito ed il consumo energetico, ma anche tra il reddito e l'utilizzo di determinati tipi di energia, in particolare di quella elettrica.

È infatti evidente che esiste tra reddito e consumi elettrici un rapporto di interdipendenza.

L'aumento del reddito permette infatti una maggiore meccanizzazione sia della produzione sia dei consumi, con conseguente maggiore impiego della elettricità.

Per quanto concerne l'impiego di elettricità come bene di consumo, il parallelismo delle due variabili considerate deriva dall'adeguarsi dei consumi elettrici alle variazioni – bene inteso di lungo periodo – del reddito, che costituiscono quindi l'elemento attivo.

Un ribasso delle tariffe elettriche, data la bassa incidenza sul totale delle spese, non sembra quindi essere destinato a ripercuotersi molto sul livello dei consumi, né sembra che esso possa procurare un miglioramento notevole del tenore di vita.

Lo stesso può dirsi dell'impiego dell'elettricità come bene di utilizzazione immediata per la produzione? Invero alcuni affermano che la disponibilità di elettricità in grande quantità ed a basso prezzo stimola il generale sviluppo industriale della regione che ne gode. Questa ipotesi è dedotta dal fatto che l'elettricità è una componente di tutti i processi produttivi moderni e perciò un elemento di costo praticamente di tutti i beni e servizi.

Il fatto che l'elettricità venga considerata elemento che fornisce uno stimolo allo sviluppo economico e non solo un fatto

che lo permette, può essere ricollegato al diffondersi delle teorie che vedono nello sviluppo artificialmente sbilanciato dei vari settori e nel successivo intervento delle forze riequilibratrici del mercato il motore dello sviluppo, tesi che può essere validamente sostenuta.

Un altro fattore che spinge a considerare l'energia elettrica come un elemento di stimolo dello sviluppo deriva dal suo generalizzato impiego in tutti i settori produttivi, per cui rappresenta un elemento del costo.

Si considera allora, in modo invero ovvio, che riducendo questa voce dei costi di produzione, come ogni altra voce degli stessi, le prospettive di redditività di tutte le imprese vengono migliorate: ciò costituisce di per sé un incentivo a maggiori investimenti e causa quindi una accelerazione del processo di sviluppo economico che è appunto condizionato, e limitato, dall'ampiezza degli investimenti stessi.

I settori su cui il costo dell'elettricità (e dell'acqua) influisce maggiormente sono quelli dell'estrazione dei combustibili, della carta e cartotecnica, dei derivati del carbone, dei minerali non metallici, della chimica e delle fibre artificiali.

All'estremo opposto si trovano industrie in cui predominano attività artigiane (vestiario), processi chimici che non richiedono l'intervento dell'elettricità (derivati del petrolio) e attività che, per la loro mobilità, non possono ricorrere che in piccola misura all'uso di impianti fissi, e perciò debbono ricercare la propria fonte di energia tra quelle facilmente trasportabili ovunque, assieme ai macchinari impiegati (agricoltura).

La seguente tabella, risultato di studi francesi, riporta l'incidenza dell'energia elettrica sul costo dei vari prodotti.

| Prodotti | Incidenza del costo dell'elettricità sul costo totale |
|---|---|
| Agricoltura | 0,3 |
| Industrie agricole alimentari | 0,3 |
| Gas | 1,2 |
| Acqua | 8,8 |
| Materiali di costruzione | 2,6 |
| Vetro | 2,9 |
| Minerali di ferro | 3,4 |
| Prodotti siderurgici | 0,8 |
| Alluminio | 15,5 |
| Rame | 2,2 |
| Altri prodotti non ferrosi | 4,4 |
| Prodotti semifiniti in alluminio | 1,4 |
| Prodotti semifiniti in altri metalli non ferrosi | 1,2 |
| Prodotti di prima lavorazione dell'acciaio | 1,1 |
| Macchine e apparecchi meccanici | 1,8 |
| Macchine e apparecchi elettrici | 0,7 |
| Automobili e cicli | 1,0 |
| Costruzioni navali | 1,3 |
| Costruzioni aeronautiche | 1 – |
| Armi e munizioni | 0,8 |
| Minerali diversi | 5,4 |
| Prodotti chimici minerali | 6 – |
| Prodotti chimici organici | 2 – |
| Prodotti petrolchimici | 0,4 |
| Prodotti farmaceutici | 0,3 |
| Prodotti di gomma e amianto | 1,4 |
| Materie prime tessili artificiali e sintetiche | 3,5 |
| Fili e filati | 1,2 |
| Abbigliamento | 0,4 |
| Cuoi | 0,6 |
| Articoli di cuoio | 0,6 |
| Legno grezzo e segato | 0,8 |
| Semiprodotti in legno | 1 – |
| Mobilio | 0,6 |
| Pasta da carta | 5,3 |
| Carta e cartone | 1,7 |
| Stampa | 0,2 |
| Altri prodotti | 0,4 |
| Costruzioni | 0,2 |
| Trasporti terrestri | 1,3 |
| Trasporti marittimi ed aerei | 0,4 |
| Telecomunicazioni | 0,6 |
| Servizi ad uso di aziende | 0,1 |
| Servizi degli artigiani meccanici | 0,5 |

Aggiungasi, infine, che la massima parte delle iniziative che dánno vita ad un'economia sono di medie e piccole dimensioni, e che per esse è quindi escluso il ricorso all'autoproduzione. Per esse risulta quindi indispensabile la possibilità di rifornirsi di energia presso terzi.

Facilitare il sorgere e l'espandersi di tali aziende è importantissimo dal punto di vista dello sviluppo perché la loro attività risulta spesso indispensabile per permettere il regolare svolgimento di quella delle grandi aziende che, come abbiamo indicato, potrebbero risolvere il problema elettrico ricorrendo all'autoproduzione. Se queste ultime sono in grado di superare un'eventuale strozzatura nel settore elettrico, lo stesso non può dirsi di quelle rappresentate dall'eventuale assenza di piccole e medie aziende a loro collegate da ragioni tecniche ed economiche.

L'energia elettrica risulta perciò un elemento indispensabile per la realizzazione dello sviluppo; l'accento va però posto essenzialmente sulla disponibilità di energia, aspetto questo che viene invece spesso trascurato.

* * *

Esaminiamo ora la struttura dei consumi in Italia e il rapporto tra l'aumento del reddito nazionale e i consumi globali di energia elettrica.

*Struttura dei consumi in Italia negli anni 1938-1959.*

(Dati percentuali).

| SETTORI DI CONSUMO | 1938 (percentuale) | 1959 (percentuale) |
|---|---|---|
| Illuminazione pubblica | 2,3 | 1,7 |
| Illuminazione privata | 5,3 | 8,3 |
| Applicazioni domestiche e commerciali | 2,8 | 10,8 |
| Totale usi civici | 10,4 | 20,8 |
| Industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche | 30,5 | 23,9 |
| Altri usi (industriali, agricoli, trazione) | 59,1 | 55,3 |
| Totale altri usi | 89,6 | 79,2 |
| Totale consumi | 100 - | 100 - |

Gli usi industriali sono pari al 50 per cento circa e gli usi agricoli all'1,1 per cento circa del totale.

Negli ultimi trent'anni gli usi civili sono cresciuti nove volte, quelli industriali sei volte, gli altri usi quattro volte.

Nel 1959 l'Italia meridionale e insulare, con una popolazione pari al 37,6 per cento di quella italiana, consumava solo il 13,2 per cento dell'insieme dell'elettricità utilizzata nel Paese, mentre l'Italia del Centro-Nord, nello stesso anno, con una popolazione pari al 62,4 per cento del totale, assorbiva ben l'86,8 per cento del consumo italiano di elettricità. Mentre il consumo medio *pro capite* si situava sugli 800 chilowattora tali diverse percentuali davano luogo ad un consumo *pro capite* di 1.160 chilowattore nel Settentrione e a soli 290 chilowattore nel Meridione, con un rapporto, quindi, tra le due regioni, di 4 : 1.

Il raffronto tra questi valori e quelli relativi ad altri paesi, indica chiaramente che la domanda di elettricità è in Italia ben lungi dal punto di saturazione e quanto essenziale sia, in conseguenza, assicurare un costante flusso di investimenti verso il settore affinché esista sempre una disponibilità di energia elettrica tale da soddisfare l'intera domanda ed evitare in questo settore pericolose strozzature, che potrebbero porre in forse il proseguimento del processo di sviluppo dell'economia nazionale attuale in atto.

Alla situazione suindicata si è giunti dopo un periodo di intenso sviluppo della domanda. Il rapporto tra incrementi dei consumi di elettricità e incrementi del reddito nazionale ci indica infatti che i primi si sono sviluppati ad un ritmo di quasi una volta e mezzo superiore a quello del secondo (indice di elasticità 1,46). Questo valore risulta peraltro dalla media dei due valori regionali assai diversi; infatti l'indice registrato nel Mezzogiorno (2,67) indica che i consumi elettrici si sono accresciuti due volte e mezzo più di quanto non sia aumentato il reddito, e cioè ad una velocità relativa

doppia di quella registrata nel Centro-Nord (indice di elasticità 1,29). Su questa maggiore rapidità di espansione ha peraltro influito, come ci informano le statistiche prima citate relative ai consumi *pro capite*, la bassissima base di partenza su cui vengono calcolati gli incrementi del Mezzogiorno.

A dar luogo a questi diversi tassi di incremento hanno contribuito tutti i vari settori di utilizzo esaminati, poiché in ognuno di essi la elasticità dei consumi del Mezzogiorno è superiore a quella registrata nel Centro-Nord.

Basti pensare al forte sviluppo dell'industria cementiera nel Mezzogiorno e al peso che ha assunto, nell'economia industriale di queste regioni, l'industria chimica; si tratta di due industrie forti consumatrici di elettricità che si sono sviluppate a tassi ben superiori a quelli mediamente registrati dall'apparato industriale meridionale.

Si aggiunga che nell'artigianato e nella piccola industria è iniziato un processo di meccanizzazione che ovviamente porta ad un aumento dei consumi di energia.

Gli usi privati hanno registrato nel periodo considerato un forte sviluppo, in media tre volte più rapido di quello del reddito (indice di elasticità: 3,10).

Gli utenti agricoli, poi, sono quelli che hanno beneficiato nella massima parte del fenomeno di capillarizzazione della rete. Inoltre l'adozione di macchinario agricolo elettrico – per sua natura essenzialmente fisso – è conveniente solo in grandi proprietà, la cui formazione è indipendente dall'evoluzione della produzione vendibile.

Quanto alla notevole differenza dei coefficienti di elasticità tra Nord e Sud esistente tra i consumi di elettricità per usi agricoli e la produzione lorda vendibile, trova spiegazione nel processo di sviluppo agricolo in atto nel Mezzogiorno e particolarmente nell'opera dei consorzi di bonifica e di altri organismi tendente a migliorare il rendimento delle terre.

L'evoluzione dei consumi di energia elettrica in Italia, nelle sue varie utilizzazioni e nelle due grandi regioni socioeconomiche in cui si divide il nostro Paese, conferma la stretta correlazione tra aumenti del reddito ed aumenti dei consumi di energia.

Poiché gli alti tassi di elasticità dei consumi finali di energia mostrano in modo indubbio che l'incremento dei consumi di elettricità è una delle aspirazioni più sentite dalla popolazione, appare evidente la necessità di migliorare il vivere civile del nostro Paese, ponendo questo pubblico servizio a disposizione di tutta la popolazione, provvedendo ad un'intensa opera di capillarizzazione della rete di distribuzione e fornendo in ogni momento tutta l'energia domandata onde non provocare arresti nel processo di sviluppo.

* * *

Un problema di non poco momento è quello di determinare quale sarà la futura evoluzione del fabbisogno di elettricità e come nella sua copertura verranno ad integrarsi le varie fonti.

In proposito occorre segnalare come le previsioni fino ad oggi compiute hanno in genere condotto a stimare i fabbisogni in misura inferiore, spesso in modo anche sensibile, alla realtà.

Invero una giustificazione di queste errate previsioni va ricercata nel fatto che assai difficilmente si poteva prevedere l'impetuoso sviluppo che ha caratterizzato l'economia italiana degli ultimi anni.

Occorre tenere presente che un incremento del 5 per cento annuo sarà con tutta probabilità registrato dal reddito nazionale, e che il consumo di energia elettrica aumenta ad un ritmo assai più elevato tanto che la sua elasticità rispetto al reddito è di 1,4 e che nei due ultimi anni l'incremento registrato ha quasi raggiunto il valore, invero eccezionale, del 25 per cento.

Considerando il problema in una visuale a più lunga scadenza, la stima O. E. C. E. al 1975 valuta la produzione italiana d'energia elettrica in 130 miliardi di chilowattore, dal che può dedursi una previsione di produzione, nel 1970, di circa 100 miliardi di chilowattore. La stima sembra peccare per difetto; errore questo confermato dalla previsione di produzione di 58,4 miliardi di chilowattore effettuata dalla stessa organizzazione per il 1961, che si contrappone ad una produzione reale stimata in circa 61 miliardi di chilowattore in più. Si noti che tale errore del 4-5 per cento, è stato effettuato in una previsione fatta in un momento in cui erano disponibili i dati del 1958, e cioè in una previsione a 3 anni.

Nondimeno, assumendo come valida la legge del raddoppio decennale, si può stimare che nel 1971 la produzione elettrica nazionale si aggirerà sui 120-125 miliardi di chilowattora e nel 1970 sui 112-115 miliardi. È infatti probabile che durante il prossimo decennio il saggio medio di sviluppo dell'eco-

nomia italiana non potrà mantenersi sugli elevati livelli degli ultimi anni, ma subirà un leggero rallentamento che lo porterà, in assenza di eventi straordinari, ad aggirarsi tra il 4,5 ed il 5 per cento medio annuo.

La stima suddetta può considerarsi abbastanza attinente alla realtà, naturalmente assumendo un proseguimento dell'intenso ritmo di sviluppo che caratterizza l'economia italiana.

Il sensibile sviluppo previsto per la produzione elettrica italiana rende necessario un notevole cambiamento della struttura della produzione. Tale cambiamento avrà luogo anche se gli sviluppi dovessero essere contenuti in valori più limitati e non sarà altro che il proseguimento delle tendenze già in atto attualmente in Italia. In sostanza esso è sintetizzabile come un passaggio del l'elettricità idrica a quella risultante dalla trasformazione di altre fonti di energia. La disponibilità italiana di risorse idriche economicamente sfruttabili tende infatti a decrescere rapidamente; in conseguenza, nonostante i progressi tecnici che permettono una riduzione dei costi di costruzione a parità di condizioni, il costo di capitale per chilowattora producibile nelle centrali idriche tenderà ad aumentare. Per contro, nelle centrali termiche il costo tende a diminuire in modo assai sensibile, a causa del progresso tecnico. In conseguenza può stimarsi che l'aumento della produzione idroelettrica non supererà, nel prossimo decennio, i 15 miliardi di chilowattore e perciò, al suo termine, l'energia elettrica prodotta da tale fonte rappresenterà all'incirca la metà della produzione elettrica nazionale, l'altra parte essendo attribuibile alle centrali termoelettriche, geotermoelettriche e termonucleari.

Ora è ovvio che le centrali geotermoelettriche e termonucleari non possono servire che per la produzione detta di base, e cioè per la produzione costante nel tempo; anche quelle termiche, salvo imprevedibili scoperte nel campo delle turbine a gas, debbono essere impiegate per lo stesso tipo di produzione, al fine di realizzare il massimo di economicità nella produzione elettrica. Queste centrali dovranno quindi essere impiegate per una produzione continuativa.

Occorrerà provvedere alla creazione, ogni qual volta possibile, e fatta salva, come detto, l'eventualità di una evoluzione tecnica nelle centrali termiche, alla creazione di serbatoi per l'immagazzinamento di energia idrica sia per i cicli giornalieri e settimanali, sia per quelli stagionali, al fine di poter meglio sfruttare questa energia per soddisfare la domanda intermediaria e di punta.

## 4. — LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA ELETTRICA

Un'industria che produce un bene essenziale per lo sviluppo economico e civile e che opera in un mercato in cui non può esercitarsi il normale gioco della concorrenza è stata necessariamente oggetto di continui interventi normativi dello Stato.

La legislazione nel settore dell'energia elettrica, però, è stata finora frammentaria, nel senso che è mancata una disciplina organica della materia: le varie leggi applicabili si riferiscono a singoli momenti. Si ritiene necessario prospettare, sia pure in una sintesi rapida, le principali norme esistenti – norme che non sono derogate, quando ciò non sia espressamente disposto dal disegno di legge – perché ciò è un presupposto di conoscenze indispensabili per i problemi legislativi che l'istituzione dell'E N E L comporta.

### *A*) Produzione dell'energia elettrica.

Fino all'emanazione del regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1703, nessuna norma disciplinava la costruzione degli impianti elettrici. Soltanto l'ora ricordato provvedimento stabilì il principio che i piani tecnici degli impianti elettrici dovessero essere approvati dal Ministero delle poste e delle comunicazioni. È questa la prima affermazione legislativa di un interesse pubblico nella costruzione di impianti elettrici.

Invece, per gli impianti idroelettrici, fin dall'emanazione della legge sulle acque pubbliche del 1884, il problema delle derivazioni di acque pubbliche, come forza motrice per le centrali idroelettriche, era già considerato. Sotto la pressione del bisogno di energia, specialmente, ai fini della produzione bellica e della carenza di carbone durante la prima guerra mondiale (decreto-legge 25 gennaio 1916, n. 57), l'elaborazione legislativa ebbe una notevole spinta. Tralasciando di ricordare l'evoluzione della legislazione sulle acque pubbliche, qui basti ricordare che la materia è attualmente regolata dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in base al quale le acque pubbliche per uso di produzione di energia elettrica sono utilizzate dai privati in regime di *concessione amministrativa* e gli impianti al termine della concessione sono

reversibili allo Stato. La materia appartiene alla competenza prima del Ministero dei lavori pubblici, presso il quale è costituita una Direzione generale delle acque ed impianti elettrici.

Per gli impianti termoelettrici l'articolo 211 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone che gli stessi siano sottoposti al regime dell'autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione è data dal Ministero dell'industria e commercio di concerto con il Ministero dei lavori pubblici. Particolari norme poi hanno incoraggiato lo sviluppo degli impianti gestiti dagli enti pubblici locali, disciplinando anche il riscatto da parte dei comuni dei servizi concessi ad imprese private.

*B*) TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

Per gli impianti di trasmissione dell'energia elettrica la legge 7 luglio 1894, n. 222, al fine di favorire la costruzione delle linee elettriche, ha stabilito la servitù di elettrodotto: la materia è attualmente regolata dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dagli articoli 1032 e 1036 del Codice civile, che sottopone l'elettrodotto alla disciplina delle servitù coattive.

Le linee di trasmissione sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, per le linee di tensione superiore a 60.000 volt, dei provveditori delle opere pubbliche, per le linee da 5.000 a 6.000 volt, e dei prefetti, sentito il Genio civile, per le linee elettriche di tensione inferiore, (articolo 108 del testo unico del 1933 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534). L'autorizzazione riflette l'impianto della linea e non la gestione della stessa.

Una lacuna della legislazione è nella mancanza di una regolamentazione pubblicistica della distribuzione: ad alcune lacune si è infatti supplito con le recenti disposizioni del C.I.P. in tema di allacciamenti.

*C*) CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI.

Con il regio decreto 2 ottobre 1919 venivano accordate sovvenzioni a carico dello Stato agli impianti idroelettrici di nuova costruzione ed alle linee di trasporto. Attualmente la materia è regolata dagli articoli 73 e seguenti del testo unico del 1933, in cui sono previsti contributi per la spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al 30 per cento dell'importo dei lavori: contributi che possono, nei casi previsti dall'articolo 76, giungere fino al 60 per cento dell'importo dell'opera quando l'esecuzione della stessa renda superflua l'esecuzione di opere idraulico-forestali e di bonifica.

Con regio decreto legislativo 17 giugno 1946, n. 505, vennero concessi speciali contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali in Sicilia, e con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, speciali contributi vennero concessi anche per la costruzione di serbatoi di laghi artificiali in Sardegna. La legge 20 maggio 1951, n. 457, prevede poi:

*a*) la corresponsione di una sovvenzione annua di lire 4.500 per chilovatt installato per i nuovi impianti idroelettrici e di lire 1.500 per i termoelettrici e per potenze superiori rispettivamente a 100 ed a 5.000 chilovatt;

*b*) la concessione di una sovvenzione annua di lire 15 per chilogrammo di condutture di rame per linee elettriche con tensione non inferiore a 30.000 volt e per la durata di 15 anni.

Sono stati previsti anche aiuti considerevoli per gli impianti per le ferrovie e per gli impianti termici utilizzanti combustibile nazionale. Occorre poi tenere presente i contributi per gli allacciamenti erogati dagli enti locali e dai privati. La ricostruzione postbellica invece, è stata fatta senza sovvenzioni e risarcimenti.

L'intervento pubblico sotto forma di contributi in base alle varie leggi ricordate è stato pertanto notevole nello sviluppo dell'industria elettrica in Italia. Occorre poi, tenere presenti i contributi per gli allacciamenti erogati dagli enti locali e dai privati.

*D*) REGIME TARIFFARIO.

La disciplina legislativa trae origine dal decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1746, che ha stabilito il blocco dei prezzi, fra cui quello dell'energia elettrica. Tale blocco, che doveva avere la durata di due anni, è stato prima prorogato fino al dicembre 1940, poi a tutta la durata dello stato di guerra ed infine a tempo indeterminato. Con regio decreto 12 marzo 1941, n. 142, sono stati prorogati i contratti di fornitura fino al perdurare del blocco dei prezzi. Successivamente è stato istituito il C.I.P. con il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 397.

Gli atti del C.I.P. sono atti amministrativi con efficacia normativa obbligatoria, la cui inosservanza è penalmente sanzionata. Il C.I.P. ha provveduto con provvedimento n. 5 del 30 agosto 1946 alla revisione delle

tariffe dei pubblici servizi; successivamente, con il provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947, sono state emanate nuove disposizioni per i prezzi delle forniture di energia elettrica.

Il provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, nell'intento di procedere con la necessaria gradualità all'unificazione delle tariffe dell'energia elettrica per le utenze fino a 30 chilovatt ed allo scopo di favorire la costruzione di nuovi impianti, ha segnato una importante tappa per la unificazione delle tariffe. Con detto provvedimento venne anche istituita una cassa conguaglio, al fine di corrispondere alle aziende produttrici un contributo integrativo sui prezzi bloccati di vendita per ogni chilovatt prodotto dai nuovi impianti elettrici entrato in servizio dal 1° gennaio 1949.

È stato a tal fine istituito un sovrapprezzo a carico di tutti gli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 chilovatt. I contributi per la nuova energia dal 1° febbraio 1953 ad oggi, sono ammontati ad oltre 225 miliardi di lire.

Col provvedimento C.I.P., 29 agosto 1961, n. 941, è stato attuato un sistema di tariffe unificate per tutto il territorio nazionale, in base al quale gli utenti con eguali caratteristiche di consumo, in qualsiasi località si trovino, pagano allo stesso prezzo l'energia elettrica.

Il citato provvedimento regola anche le condizioni di fornitura, le clausole per il fattore di potenza, i limiti di variazione per le tensioni della fornitura, ecc. Con provvedimento 11 novembre 1961, n. 949, il C.I.P. ha anche disciplinato in forma unica per tutto il territorio nazionale i criteri per la definizione dei contributi di allacciamento.

Al fine di venire incontro alle imprese elettriche che si trovino in situazioni particolarmente onerose per quanto riguarda sia la produzione che la distribuzione dell'energia elettrica, il provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, ha attuato la istituzione di un fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche.

Al C.I.P., oltre i poteri normativi, è attribuito un controllo sull'operato delle imprese elettriche per l'applicazione delle tariffe.

*E*) Bilanci delle imprese elettriche.

La legge 4 marzo 1958, n. 191, ha prescritto poi che tutte le imprese esercenti l'industria elettrica debbano redigere alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo un modello unificato, il bilancio e debbano presentarlo al Ministero dell'industria e del commercio.

## 5. — ESPERIENZE DI ALTRI PAESI

Dando una rapida scorsa al comportamento degli altri Stati soprattutto europei, nei riguardi del settore delle fonti di energia e soprattutto di quello elettrico, constatiamo che, praticamente, in tutti i Paesi lo Stato vi interviene direttamente in misura maggiore o minore. I Paesi che hanno nazionalizzato il settore in Europa (a prescindere dai Paesi a regime comunista) sono però tre: Francia, Inghilterra e, in gran parte, anche Austria.

La Francia è stata la prima a nazionalizzare, con la legge 8 aprile 1946, l'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica a fini commerciali.

In precedenza la produzione di energia elettrica era svolta prevalentemente da imprese private, che sono state assorbite nell'ente nazionalizzato *Electricité de France*.

È rimasta una quota di autoproduzione del 28 per cento sulla produzione complessiva.

I compiti di distribuzione sono attualmente svolti direttamente dall'E. F. per il tramite delle sue direzioni regionali.

Le tariffe sono stabilite per decreto presidenziale: non esiste una tariffa generale unica per tutto il Paese.

La maggiore larghezza e liberalità del disegno di legge italiano in confronto di quello francese risulta nella disciplina degli indennizzi e delle procedure di espropriazione degli impianti, per la quale la Francia ha adottato il criterio di indennizzare i singoli azionisti, e non già le società, in base al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute moltiplicato per il valore di borsa delle stesse al corso medio dal 1° settembre 1944 al 28 aprile 1945, pagando però con obbligazioni della Cassa nazionale per l'equipaggiamento della elettricità all'interesse del 3 per cento ed estinguibili in 50 anni o più, secondo i risultati dell'estrazione a sorte.

Per le società non quotate in borsa l'indennità venne invece determinata sulla base del valore di liquidazione dell'impresa da Commissioni appositamente nominate.

In ambedue i casi, poi, entro sei mesi venne restituita ai liquidatori quella parte dei beni che non riguardava il settore elettrico e che i liquidatori a loro volta vendettero ripartendone il ricavato tra i singoli azionisti,

(articoli 10 e 15 della legge 8 aprile 1946, n. 46-628).

Ma v'è di più: la legge francese previde che le società soggette all'esproprio potessero proseguire la loro vita soltanto se l'industria elettrica non costituiva il nucleo essenziale e prevalente della loro attività economica. In caso contrario, l'impresa, oltre che espropriata, venne sciolta a norma di legge, mentre gli impianti non elettrici, restituiti al liquidatore, vennero da questi venduti ed il ricavato distribuito tra i singoli azionisti.

Non può sfuggire ad alcuno il trattamento deteriore fatto dal legislatore francese, nei confronti del disegno di legge italiano, alle imprese espropriate. Queste, in base alla legge francese, si sono viste frantumare la consistenza patrimoniale degli impianti non elettrici, il cui ricavato è stato distribuito tra i singoli azionisti.

L'Inghilterra seguì l'esempio francese dopo pochi mesi. Infatti la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, venne nazionalizzata, ad opera del governo laburista, con la nota legge del 1947.

L'industria elettrica in Gran Bretagna era originariamente esercitata da un notevole numero di aziende municipali con diritti perpetui e per il resto da società private, alcune con diritti perpetui ed altre con diritti soggetti ad essere rilevati.

Dopo vari esperimenti per una disciplina di controllo dei produttori e per la costruzione di trasporto su scala nazionale, (il *Central Electricity Board*) finalmente il 1° aprile 1948 si dispose il trasferimento delle proprietà, diritti ed obblighi delle 541 imprese elettriche di tutto il territorio nazionale ad un ente pubblico nazionale ed a 14 enti pubblici regionali.

La valutazione dei complessi patrimoniali espropriati avvenne sulla base delle quotazioni raggiunte in Borsa dalle azioni in alcuni giorni determinati.

Il mezzo di pagamento furono i titoli della *British Electricity Compensation Stock* calcolati al loro valore nominale, il cui interesse era pari a quello dei titoli migliori e più stabili.

Nel sistema generale la produzione ed il trasporto dell'elettricità, nonché le funzioni tecniche e direttive vengono esercitati dal *Central Electricity Generating Board* che distribuisce l'energia agli enti regionali (« *Area Board* »), ridotti ormai a 12, per il distacco di quelli del distretto scozzese, entrati a far parte del nuovo *South of Scotland Board.*

Questi enti locali hanno in proprietà e gestiscono gli impianti di distribuzione delle rispettive zone.

Infine all'*Electricity Council,* ristretto comitato di 5 membri, spetta la responsabilità della coordinazione centralizzata delle necessità finanziarie, dei rapporti di lavoro e dei programmi di ricerca dell'industria.

L'analogia tra il sistema inglese e quello italiano è, pertanto, piuttosto spiccata, sia per quanto riguarda il sistema di esproprio, sia per quanto riguarda quello organizzativo, salvo le competenze degli Enti regionali per la distribuzione dell'energia che in Inghilterra la regola.

La differenza veramente notevole, e ciò a tutto vantaggio degli imprenditori italiani, è che mentre il sistema inglese portò all'immediato scioglimento ed estinzione delle società, quello italiano, le lascia sopravvivere.

In Austria, dove la produzione elettrica è svolta completamente sotto il controllo dello Stato, si è lasciato, però, sussistere il regime giuridico delle società anonime.

Queste, che sono 6, hanno un capitale interamente controllato dallo Stato.

La loro attività viene coordinata da un'altra Società, cui sono affidati il trasporto ad alta tensione a lunga distanza e i trasporti tra le reti delle varie società. Queste aziende dipendono dal Ministero Federale dei Trasporti e della elettricità.

Non esiste una tariffa unica per tutto il Paese.

Nei Paesi Bassi l'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica è, di fatto, esercitata esclusivamente dalle autorità pubbliche attraverso aziende municipalizzate e aziende provinciali. L'autoproduzione è però ammessa e ad essa si deve il 22 per cento della produzione complessiva. Non esiste una tariffa unica.

In Svizzera tale attività è libera. Essa è svolta da imprese pubbliche, cantonali o comunali per il 44 per cento, da imprese private per il 32 per cento, da autoproduttori per il 17 per cento e da imprese miste per il 7 per cento. Le tariffe differiscono da impresa a impresa.

Libera è anche in Norvegia ove è svolta da imprese pubbliche per il 52 per cento, da imprese private per il 12 per cento, da autoproduttori per il 36 per cento.

Ugualmente libera è in Svezia ed è svolta per il 52 per cento da imprese private, per il 46 per cento da imprese pubbliche e solo per il 2 per cento da autoproduttori.

Così dicasi per la Germania ove presenta la caratteristica di vedere al primo posto gli autoproduttori con il 39 per cento, seguiti dalle imprese miste (33 per cento), dalle imprese pubbliche o comunali (24 per cento) e dalle imprese private (4 per cento).

Anche nel Belgio l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica è libera ed è svolta in prevalenza dalle imprese private 54 per cento, seguite dagli autoproduttori 42 per cento, e dalle imprese pubbliche 4 per cento.

Nei principali paesi extraeuropei, sia negli Stati Uniti, che in Canadà, che in Giappone, la produzione e distribuzione dell'energia elettrica è libera, con vari sistemi di controlli.

## 6. — LA COSTITUZIONE E LA NAZIONALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il presente provvedimento è pienamente legittimo ed infondati sono i dubbi e la perplessità espressi al riguardo dal punto di vista costituzionale.

La Costituzione non impone certo le nazionalizzazioni, ma le prevede come possibili, disciplinandole.

Quando si parla di distruzione delle libertà civili e delle garanzie costituzionali e *tout court* di offesa alla Costituzione, oltre che alla prassi e al costume politico, si usano argomenti che possono risultare controoperanti.

Anche per questo, il problema della costituzionalità della legge esige, per la sua importanza una particolare illustrazione.

È noto che il titolo III della Costituzione della Repubblica, nel disciplinare i rapporti economici, consente il sacrificio della proprietà privata per motivi di interesse generale (articolo 42) e ai fini di utilità generale consente il trasferimento ovvero la riserva originaria allo Stato, a enti pubblici, delle imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia per avere carattere di preminente interesse generale (articolo 43).

Nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, la sostituzione delle parole « per coordinare le attività economiche », che figuravano nel progetto, con le altre « a fini di utilità generale », si deve a una proposta dell'onorevole Taviani approvata dall'Assemblea. Il relatore Ghidini non accettò l'emendamento perché « l'articolo pone già la condizione dell'interesse generale », sicché ritenne superflua la variante; ma l'onorevole Taviani insistette.

Nel progetto, inoltre, era detto: « riserva originariamente o trasferisce »; l'onorevole Bosco Lucarelli, propose la modifica « può riservare originariamente o trasferire ». Proposte analoghe furono anche presentate da altri. A tutti l'onorevole Ghidini, per la Commissione, rispose che l'articolo « fa riferimento alla legge e quindi non è che tale riserva o trasferimento siano in ogni caso imposti. Saranno attuati quando il legislatore futuro lo riterrà conveniente e giusto nell'interesse superiore della Nazione ». L'emendamento, malgrado queste precisazioni del relatore, posto in votazione, fu approvato.

Indipendentemente da ogni particolare considerazione, occorre por mente alla finalità di interesse generale a cui il provvedimento tende in relazione alla particolare funzione dell'energia elettrica sia per gli usi civili che per lo sviluppo economico del Paese.

Considerando la peculiare portata della nuova disciplina, la quale non solo mira ad attuare un trasferimento coattivo di beni, ma a riservare al nuovo Ente pubblico l'attività industriale relativa alla produzione, alla trasformazione, al trasporto all'importazione, all'esportazione e alla distribuzione dell'energia elettrica, il problema della costituzionalità deve essere esaminato alla stregua dell'articolo 43, il quale prevedendo, oltre al trasferimento delle imprese, anche la riserva, allo Stato o ad Enti pubblici, di determinate attività economiche, assume il carattere di norma particolare rispetto a quella più generale dell'articolo 42.

È evidente che l'espropriazione costituisce un mezzo per l'attuazione della riserva, quando lo Stato non si sia originariamente riservato l'esercizio dell'attività oggetto della riserva stessa.

Ora i presupposti del trasferimento delle imprese e della riserva, allo Stato o ad Enti pubblici, delle attività esercitate dalle imprese trasferite sussistono integralmente nei precisi termini previsti dal precetto costituzionale: questo esige che trattisi di imprese aventi carattere di preminente interesse generale ed inoltre che le dette imprese alternativamente si riferiscono:

*a*) a servizi pubblici essenziali;
*b*) a fonti di energia;
*c*) a situazione di monopolio.

Le imprese elettriche esercitano un'attività indubbiamente relativa ad una fonte di energia con carattere di preminente interesse generale.

D'altra parte non costituisce valida obbiezione il rilievo, secondo il quale per fonte

di energia dovrebbe intendersi solo la materia prima dal cui impiego l'energia stessa scaturisce.

Il numero e la complessità delle fasi del processo produttivo dalla materia prima alla energia elettrica escludono che l'articolo 43 si sia potuto riferire ad una sola di esse anche perché prive di una sufficiente autonomia tecnica e concettuale.

Se pertanto, come è logico ritenere, fonte di energia è tutto ciò che concorre, in modo diretto ed immediato, alla produzione di ciascun tipo di energia, e perciò anche le imprese di trasformazione e i relativi impianti, si può con sicurezza riscontrare una perfetta coincidenza tra l'ipotesi fissata dal precetto costituzionale e la materia disciplinata dal disegno di legge.

Quanto, poi, all'altro termine del problema, se le imprese elettriche rivestano carattere di preminente interesse nazionale si può senz'altro affermare che la risposta al quesito è nella sua stessa impostazione.

Se, infatti, si tiene presente che la disponibilità giuridica e materiale dell'energia elettrica costituisce un fattore indispensabile per la politica di sviluppo economico e sociale del Paese, ed in particolare, per assicurare la copertura dei futuri fabbisogni, per ridurre al minimo i costi di impianto e di esercizio, per l'applicazione di tariffe idonee a sorreggere un equilibrato sviluppo regionale e settoriale, si deve ritenere indefettibile la ricorrenza di questo secondo presupposto.

Se a tutto ciò poi si aggiunge che l'esercizio delle attività elettriche si svolge in condizioni di monopolio, a causa delle quali si deve ritenere da tempo frantumato quell'equilibrio di poteri e di forze che costituisce il naturale elemento della libertà negoziale per cui ad essa si sono sostituiti poteri autoritari di natura politica, anche se discendenti di fatto dalla posizione dominante dell'impresa, si deve concludere che il carattere di preminente interesse generale di quest'ultima ne risulta ulteriormente confermato.

È agevole concludere che, nella specie, sussistono molto probabilmente congiuntamente tutti i presupposti richiesti dall'articolo 43, mentre per alcuni di essi, come si è detto, basterebbe soltanto la sussistenza in via meramente alternativa.

* * *

Quanto, infine, all'indennizzo, nessuna valida obbiezione può sollevarsi contro la disciplina progettata, poiché alle imprese espropriate è dovuto un corrispettivo, determinato secondo criteri obbiettivi desunti da valori di mercato, pagabile in dieci anni con un congruo interesse.

All'Assemblea Costituente, quanto al terzo comma dell'articolo 42, molto si discusse in sottocommissione sul significato da dare alla dizione « salvo indennizzo », e vi fu chi propose, in quella sede e poi in Assemblea, l'aggiunta di una specificazione (equo o giusto), ma fu precisato che l'aggettivo andava eliminato « perché il concetto di giusto è implicito nel concetto di indennizzo ».

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 43 della Costituzione in particolare sotto il profilo della « legittimità di un indennizzo rateizzato », per le ipotesi di espropriazione previste in detta disposizione, essa può essere sintetizzata nel modo seguente.

Occorre premettere, preliminarmente, che la Corte costituzionale non ha avuto sinora occasione di pronunciarsi in modo diretto e principale su fattispecie che presentassero quel particolare profilo, nella materia disciplinata dall'articolo 43. A tale disposizione la Corte ha fatto riferimento per accertare il concorso, in casi concreti, delle condizioni previste dall'articolo 43 a legittimazione di situazioni di monopolio. Vedansi ad esempio la sentenza n. 59 del 1960 (sulla riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione) e la sentenza n. 11 del 1960 (sulla riserva ai Comuni del monopolio locale del latte).

Tuttavia, da alcune decisioni relative ad altra materia (riforma fondiaria e, quindi, con riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 44 della Costituzione) è dato trarre utili spunti per una considerazione più generale dell'istituto dell'indennizzo. In particolare per la sentenza n. 61 del 13 maggio 1957 (Presidente Azzariti, Relatore Petrocelli) l'espressione « indennizzo », dell'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma tenendo conto della evoluzione che il concetto di indennizzo ha subito nelle varie leggi di espropriazione per pubblica utilità, a partire da quella, generale, del 1865, nonché delle finalità di progresso sociale, a cui si ispira, in ogni sua parte, la Costituzione.

Alla stregua di questa interpretazione, l'indennizzo previsto dall'articolo 42 della della Costituzione non può essere inteso come integrale risarcimento del danno, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione, che, nell'ambito degli scopi di interesse ge-

nerale, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato.

Per quanto concerne la riforma fondiaria, il razionale sfruttamento del suolo e l'instaurazione di equi rapporti sono espressamente indicati, nell'articolo 44 della Costituzione, come scopi di interesse generale, al cui raggiungimento tutti gli altri interessi debbono essere coordinati.

La valutazione comparativa degli interessi generali e dell'interesse privato, e il modo come pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione, sono il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo al legislatore può essere dato di compiere.

Rientrano leggittimamente nell'ambito di tale valutazione, e sfuggono alla censura di incostituzionalità, i criteri adottati dal legislatore per la determinazione dell'indennizzo nelle espropriazioni per la riforma fondiaria, fra i quali il riferimento ai valori accertati per l'imposta generale sul patrimonio, il pagamento in titoli anziché in danaro e la redimibilità dei titoli ad epoca differita.

Pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 42 della legge regionale siciliana di riforma fondiaria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 ed 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sollevata in riferimento all'articolo 42 della Costituzione.

Nella successiva *sentenza n. 33 del 22 aprile 1958* (Presidente Azzariti, Relatore Petrocelli) la Corte, dopo aver individuato la questione oggetto del giudizio nei seguenti termini: « Illegittimità costituzionale degli articoli 16 e 18 della legge n. 841 del 1950, per aver determinato l'indennità di esproprio, in riguardo sia all'ammontare che *alle modalità di corresponsione,* in contrasto col principio fissato dal terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione », osserva in merito: « Anche su tale questione si è pronunciata questa Corte, con sentenza n. 61 del 1957, dichiarandola non fondata e *riconoscendo legittimo il principio per il quale è deferito al legislatore di stabilire l'equa misura, oltre che il modo e il tempo dell'indennizzo, contemperando nel modo migliore l'interesse del privato con le finalità di interesse pubblico, cui si ispira la riforma agraria* ».

Quello concernente la misura e le modalità di pagamento dell'indennizzo conseguente le espropriazioni per pubblica utilità è senza dubbio un problema di estrema delicatezza, anche perché su di esso si dirige sempre l'attenzione dei giuristi e degli uomini politici.

Questa sensibilizzazione del problema è pienamente giustificata se si pensa che esso fa parte di quel delicatissimo settore costituito dal sistema di difesa dei privati contro l'esercizio dei poteri spettanti agli organi statali.

Il principio che ogni espropriazione per ragioni di utilità generale debba ricevere la sua contropartita mediante un indennizzo è non solo consacrato nella nostra Carta Costituzionale, ma discende direttamente da esigenze etiche e giuridiche connaturate ormai con i principi fondamentali del nostro diritto ed è perciò fuori discussione.

Il provvedimento in esame, pertanto, non solo si attiene fedelmente a questa regola, ma si può con tutta tranquillità affermare che ha scelto la strada della migliore liberalità nei confronti degli interessati, liberalità che, come si vedrà tra poco, ha ben pochi precedenti nel campo delle espropriazioni di vasta portata.

Quando si tratta di tali forme di esporpriazione, infatti, è bene tenere presente che la misura dell'indennità e la forma della sua corresponsione assumono particolare rilievo, poiché il loro collegamento con i fini di utilità generale, che con l'operazione si intendono perseguire, diviene più diretto e rilevante.

L'imponenza dei capitali investiti dai privati pone infatti il problema della misura del sacrificio che la generalità deve affrontare per acquistare beni di cui trattasi.

A questo proposito occorre porre in risalto lo spirito di liberalità, cui si è ispirato il Governo, il quale, pur avendo attentamente meditato sulla validità dei suesposti rilievi, non ha tuttavia esitato a prescegliere nella preparazione del disegno di legge la via del massimo rispetto degli interessi privati, assumendo come criterio di valutazione ai fini del pagamento dell'indennizzo la media del valore reale delle azioni secondo la loro quotazione di Borsa nel triennio 1959-61.

Ciò vuol dire, in altre parole, che ci si è attenuti non già strettamente agli insegnamenti della Corte Costituzionale, ma ad un più largo criterio che consente di determinare l'indennizzo nella misura più prossima al valore venale del bene.

Inoltre è da tenere presente che il disegno di legge, nella determinazione della misura dell'indennizzo, si preoccupa di salvaguardare un altro principio di carattere

costituzionale, e cioè quello della parità di trattamento.

Infatti i risultati del bilancio al 31 dicembre 1960 per le imprese le cui partecipazioni non siano quotate in Borsa, vengono rettificati tenendo conto del plusvalore delle azioni delle società quotate in borsa, rispetto alle valutazioni dei relativi bilanci in modo da assicurare perfetta parità di trattamento nella misura dell'indennizzo spettante a tutte le imprese soggette a espropriazione.

Per quanto poi riguarda gli acquisti delle azioni che l'E. N. E. L. può effettuare pagandone il prezzo con obbligazioni, va osservato che tale prezzo non ha il carattere di un indennizzo per espropriazione coatta, come potrebbe apparire ad un osservatore poco attento.

È agevole, infatti, rendersi conto che il ciclo di espropriazione si chiude definitivamente con il trasferimento dei beni aziendali all'Ente e con la costituzione dei crediti, estinguibili in dieci anni, a favore delle imprese.

L'eventuale successivo acquisto di azioni da parte dell'Ente costituisce un ulteriore mezzo, concesso ai singoli soci, che intendono liberarsi dei titoli azionari, fondato sui normali principi della libertà negoziale, completamente al di fuori della fase di procedura coatta, che tra l'altro, come sappiamo, è rivolta verso le imprese e non verso gli azionisti.

Pertanto l'operazione di acquisto delle azioni non dà luogo a un problema di costituzionalità.

Un altro argomento che insieme alla misura ed alle modalità dell'indennizzo, appartiene alla sfera delle garanzie che spettano ai privati verso lo Stato é quello della tutela giurisdizionale delle imprese assoggettate all'espropriazione.

In ossequio ai principi generali, ed ormai consolidati, posti dalla legge fondamentale del 1865, contro l'atto amministrativo che provvede alla liquidazione dell'indennità, il disegno di legge predispone un sistema di valide garanzie.

La tutela degli espropriati viene esercitata in due fasi successive: la prima fase si svolge nell'ambito amministrativo di fronte ad una Commissione apposita, competente a conoscere della misura delle liquidazioni e delle modalità del pagamento in concreto applicate; il ricorso a questa Commissione costituisce una condizione di proponibilità dell'azione avanti l'autorità giuriziaria.

* * *

Può essere interessante effettuare il confronto fra il congegno previsto nel disegno di legge ed altre operazioni del genere, compiuto dal Governo italiano in tempi ormai lontani ed in clima di chiara intonazione liberale.

Si accennerà innanzi tutto alla nazionalizzazione della rete ferroviaria attuata con la legge 22 aprile 1905, n. 137. Con le convenzioni Genala-Depretis del 1885 lo Stato italiano aveva ceduto l'esercizio della rete sicula alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, quello della rete adriatica fino ad Ancona alla Società per le strade ferrata meridionali, quello della rete mediterranea alla nuova società per le strade ferrate del Mediterraneo. Ciò per un periodo di 60 anni con facoltà di denuncia delle Convenzioni dopo 20 e dopo 40 anni.

Il pessimo funzionamento del servizio, aggravato dal fatto che le società concessionarie in attesa della scadenza delle convenzioni lasciavano deperire il materiale, senza apportarvi ammodernamenti di sorta e senza neppure effettuare le necessarie spese di restauro delle attrezzature usurate, determinò il Governo del tempo a ritornare all'esercizio di Stato.

Per giungere a ciò l'operazione più delicata e gravosa fu quella concernente la rete ferroviaria meridionale, poiché da Ancona in giù il servizio del settore adriatico era stato concesso alla Società strade ferrate meridionali fin dal 1862 per un periodo di 99 anni e cioè fino al 1961.

Lo Stato per unificare il servizio su tutte le grandi linee riscattò la suddetta rete, pagando alla Società per tutta la rimanente durata della concessione, vale a dire dal 1° luglio 1906 al 31 dicembre 1966 un rateo annuo di 30.500.000 lire per la linea di concessione anteriore al 1888, e per le linee della Convenzione 20 giugno 1888 un rateo di lire 9.053.689,90 (Convenzione approvata con legge 15 luglio 1906, n. 324).

Per altre concessioni, invece data la loro denunciabilità ogni 20 anni, il problema degli indennizzi non si presentò con alcun carattere di gravità.

Non c'é dubbio, quindi, che le condizioni fatte oggi alle imprese elettriche sono molto più favorevoli, sia perchè il pagamento dell'indennizzo avviene in un periodo di tempo di gran lunga inferiore a quello che fu attuato per le società ferroviarie (che superava il cinquantennio), sia perchè la Convenzione

del 1906 non riconosceva interessi di sorta alla società ferroviaria, sulle somme ad essa accreditate, sebbene si trattasse di un credito di così lunga durata.

Un cenno particolare merita, infine, la legge 4 aprile 1912, n. 305, che riservò al nuovo Istituto nazionale delle assicurazioni l'esercizio, in regime di monopolio, delle assicurazioni sulla durata della vita umana. Questa che lasciò in vita i contratti di assicurazione in corso, stipulati dalle imprese private, negò esplicitamente a queste ultime ogni indennizzo o presso in relazione alle conseguenze dirette o indirette, dipendenti dal monopolio stabilito (articolo 2).

Le imprese private di assicurazione potevano soltanto cedere il loro portafoglio al nuovo Istituto, il quale lo accettava solo nel caso in cui il suo Consiglio di amministrazione trovasse soddisfacenti le riserve matematiche da esse versate o le garanzie che dette riserve assicuravano (articolo 28).

Non occorre molto per accorgersi della profonda diversità del trattamento fatto ai privati nei confronti della legge attuale.

Infatti, se è vero che nel caso delle compagnie di assicurazioni non esistevano impianti ed attrezzature di imponente valore patrimoniale come nel caso delle ferrovie e dell'energia elettrica, tuttavia esisteva pur sempre una organizzazione aziendale con uffici, suppellettili ed attrezzature varie, che di punto in bianco si rendevano del tutto inutilizzabili.

Ma soprattutto non si tenne alcun conto della limitazione che il provvedimento di monopolio recava alla iniziativa privata e, quindi, del lucro cessante che veniva a colpire, da un giorno all'altro, fiorenti compagnie, costrette a sciogliersi o a mutare attività, senza che un compenso, anche modesto, attenuasse la gravità del fatto.

Spendere altre parole per dimostrare la ben diversa liberalità del provvedimento in esame ed il maggior rispetto da esso dimostrato nei confronti dell'interesse privato è certo superfluo, ma non va sottaciuto che quest'ultimo esempio con gli altri che lo hanno preceduto concorre a metterne sempre più in risalto le caratteristiche di fondo, orientate unicamente verso il perseguimento dell'interesse generale, sempre nel rispetto dei principi costituzionali e senza alcun intento di creare situazioni di sfavore per particolari categorie di interessi.

Va infine ricordato che l'onorevole Roberti ha sollevato eccezione di incostituzionalità per l'urgenza sancita dalla Camera (per l'esame del provvedimento) ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione. Le Commissioni in sede referente non possono entrare nel merito di simili eccezioni di cui il relatore, peraltro, ha il dovere di dare conto nella relazione per l'Assemblea.

## 7. — I PRECEDENTI PARLAMENTARI – IL PROGRAMMA DELL'ATTUALE GOVERNO

L'iniziativa legislativa ed il controllo parlamentare si sono più volte interessate, sin dalla prima legislatura dei problemi relativi alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica: in particolare da più parti, fin dal periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della nuova Costituzione, fu sottolineata l'esigenza di dare applicazione nel settore elettrico all'articolo 43 della Costituzione stessa.

Numerose sono le interpellanze e le mozioni presentate sull'argomento.

Nel corso dell'attuale legislatura, un primo provvedimento di legge che concerneva la nomina di un commissario straordinario il quale nel termine di un anno avrebbe dovuto provvedere alla disciplina, al controllo e al coordinamento delle attività inerenti all'energia elettrica fu presentato al Senato il 26 novembre 1959 dal Ministro Tupini. Tale disegno di legge che recava il n. 734 fu poi ritirato il 27 luglio 1960.

Le proposte di legge più importanti sull'argomento sono state, invece, presentate dai deputati Lombardi Riccardo ed altri, Longo ed altri e Ceccherini. Esse sono le seguenti:

Lombardi Riccardo ed altri: « Nazionalizzazione dei monopoli elettrici » (3195), presentata il 18 febbraio 1953;

Lombardi Riccardo ed altri: « Nazionalizzazione dell'industria elettrica » (269), presentata il 20 settembre 1958;

Longo ed altri: « Costituzione dell'ente autonomo di gestione delle aziende operanti nel settore delle fonti di energia e nazionalizzazione dell'industria elettrica » (1268), presentata il 27 maggio 1959;

Ceccherini: « Istituzione dell'ente nazionale aziende elettriche E.N.A.E. » (3579), presentata il 25 gennaio 1962.

Tutte queste proposte di legge, di cui la seconda del deputato Lombardi ripropone con modifiche non sostanziali la prima presentata nel 1953, prevedono la nazionalizzazione delle aziende produttrici e distributrici dell'energia elettrica con varianti dall'una all'altra, soprattutto per quanto ri-

guarda il settore delle aziende escluse dalla nazionalizzazione stessa.

Le principali caratteristiche che possono differenziare la proposta di legge Longo e la proposta di legge Ceccherini da quella del deputato Lombardi possono identificarsi: per la proposta del Gruppo comunista nelle modalità di rimborso ai possessori di azioni delle aziende espropriate. Salvo lievi differenze nel metodo per valutare il valore di dette azioni, la proposta Longo prevede l'ammortamento in cinquanta anni, ma a tutela dei piccoli risparmiatori, prevede ugualmente un sistema per evitare il danno derivante da eventuali svalutazioni monetarie. La proposta del deputato socialdemocratico si differenzia nelle modalità di trasferimento nel tempo dei beni da espropriare. Le imprese delle quali lo Stato è già proprietario della maggioranza del capitale saranno trasferite all'E.N.A.E. entro tre mesi dalla nomina del Consiglio di amministrazione. Entro sei mesi sarà invece trasferita all'E.N.A.E. la rete di trasporto dell'energia elettrica limitatamente alle linee di grande potenza (minimo di 80 chilo-volt). Entro un anno sarà trasferita la rete di distribuzione dell'energia elettrica in tutto il Paese. Tutti gli altri impianti producenti l'energia elettrica saranno trasferiti entro 18 mesi.

Anche altre proposte di iniziativa parlamentare meritano un breve cenno pur non rientrando nel quadro della nazionalizzazione e degli espropri. Esse sono: quella dell'onorevole Ruggero Lombardi: « Costituzione, ordinamento e attribuzioni del comitato nazionale dell'energia » (306) presentata il 27 ottobre 1953, svolta e presa in considerazione il 13 luglio 1954; quella dei deputati Natoli ed altri: « Disposizioni per la disciplina della distribuzione dell'energia elettrica » (3410) presentata il 16 novembre 1961; e quella dei deputati De' Cocci ed altri: « Istituzione del Comitato dell'energia » (3176) presentata il 7 luglio 1961. Tale Comitato ha lo scopo di attuare la disciplina ed il coordinamento di tutte le attività relative alla produzione, al trasporto, alla distribuzione ed alla utilizzazione di tutte le forme di energia, al fine di promuovere lo sviluppo della loro produzione per garantire il progresso dei consumi secondo l'evoluzione economica del Paese.

* * *

Già nel maggio 1961 – discutendosi alla Camera il progetto di unificazione delle tariffe elettriche – fu rilevato da parte del Governo l'esigenza di programmare impianti aggiuntivi rispetto a quelli allora già decisi e che sarebbero dovuti entrare in funzione nel 1964: difatti, come è ben noto, lo sviluppo della produzione dell'energia deve largamente precedere lo sviluppo produttivo, essendo essa, specialmente nelle fasi di crescita del sistema economico un'infrastruttura fondamentale.

Sempre nel maggio 1961 fu affermata l'esigenza che, per lo sviluppo delle zone depresse del Paese non fosse sufficiente l'unificazione tariffaria, ma occorresse una tariffa tale da sollecitare il flusso di investimento verso le zone predette e nei settori più dinamici.

Una struttura tariffaria così concepita potrà essere realizzata solo quando i costi di produzione e di distribuzione saranno valutabili nell'ambito di un esercizio unitario dell'intero sistema elettrico nazionale, secondo la tendenza propria del settore in tutti i Paesi industriali, per la quale al continuo progresso tecnico degli impianti si è accompagnato un coordinamento sempre più esteso nella programmazione e nello sfruttamento degli stessi con il conseguimento di consistenti riduzioni dei costi dell'energia.

Nell'ambito della azienda unica, che indubbiamente rappresenta la realizzazione del massimo coordinamento, sarà possibile fare dell'energia uno dei massimi fattori di incentivazione dello sviluppo industriale delle zone e dei settori depressi del Paese.

Dopo l'ampia discussione intervenuta nel 1961 alla Camera dei Deputati e al Senato sui provvedimenti di unificazione delle tariffe, le forze politiche, che partecipano all'attuale Governo di coalizione o che lo appoggiano in sede parlamentare, preso atto del notevole sviluppo conseguito dal Paese nel decennio 1951-1961 e degli squilibri tuttavia esistenti nell'apparato produttivo e nella distribuzione del reddito, ricercarono i mezzi e le condizioni per promuovere un ulteriore ma più equilibrato sviluppo delle attività produttive; il problema elettrico, pertanto, ritornerà al centro dell'interesse generale per il ruolo primario che la produzione e la distribuzione dell'energia ha sullo sviluppo economico e sociale.

Il problema elettrico, conseguentemente, fu posto come una delle più importanti determinazioni programmatiche all'atto della costituzione dell'attuale Governo.

Nelle sue dichiarazioni programmatiche del 2 marzo 1962 il Governo assunse l'impegno di sottoporre al Parlamento entro tre

mesi dal voto di fiducia, un provvedimento di razionale unificazione del sistema elettrico nazionale, nel pieno rispetto, in caso di nazionalizzazione, del disposto dell'articolo 43 della Costituzione, garantendo, cioè, i diritti dei possessori di azioni e l'autonomo equilibrio economico dell'eventuale ente.

Con il presente disegno di legge il Governo ha adempiuto, alla scadenza prestabilita, all'impegno assunto di fronte al Parlamento ed al Paese.

## 8. — OBBIETTIVI DI UNA POLITICA NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA

In Italia l'intervento dello Stato nel settore delle fonti di energia in generale e nel settore elettrico in particolare è stato, come abbiamo veduto, senza dubbio notevole e costantemente crescente, tuttavia non si può certo dire che esso si sia ispirato e si ispiri ad una organica e coordinata direttiva di politica economica.

Oggi appare sempre più chiaramente che la politica di sviluppo programmata ed equilibrata deve necessariamente potere contare su una chiara, precisa ed organica politica delle fonti di energia, ed in particolare del settore elettrico.

I fondamentali obbiettivi da conseguire sono i seguenti:

*a*) in primo luogo e soprattutto dato che il settore elettrico è caratterizzato da un elevato grado di integrazione, il quale rende necessario un adeguato efficace coordinamento, onde evitare i rischi di una cattiva utilizzazione delle risorse disponibili e quindi di eccessivi costi di impianto e di esercizio occorre ridurre questi ultimi al minimo, considerando l'intero sistema elettrico come un tutto unitario. È questo l'obbiettivo che non può considerarsi soddisfacentemente raggiunto con l'attuale sistema;

*b*) inoltre è evidente la necessità di provvedere nel modo più economico possibile al soddisfacimento della crescente domanda di energia, mantenendo margini di riserva soddisfacenti ed impedendo che si verifichino strozzature;

*c*) occorre infine assicurare a tutte le categorie di utenza l'energia richiesta a condizioni uniformi, in conformità agli obiettivi della politica di sviluppo, tenendo conto in particolare, sia della esigenza di assicurare il finanziamento dei nuovi impianti elettrici, sia della esigenza di superare gli squilibri zonali e settoriali e quindi di assicurare il rapido sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e delle altre zone arretrate del Paese, l'elettrificazione, l'ammodernamento ed il progresso dell'agricoltura e l'incremento dei consumi civili.

Pertanto la costruzione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione dovrà essere programmata unitariamente ed organicamente in quantità adeguata ai futuri fabbisogni che crescono, come si è visto, con un saggio notevolmente superiore a quello del reddito nazionale.

Con i minori costi di impianto e di gestione, dovranno essere utilizzate tutte le risorse esistenti idroelettriche, termiche e termonucleari.

Per quanto riguarda le risorse idriche, dovrà essere in particolare sfruttata la complementarità dei due regimi idrici alpino ed appenninico e assicurata una riserva nazionale di potenza in luogo di singole riserve aziendali.

Le risorse idriche, poi, dovranno essere organicamente utilizzate, tenendo presente anche le esigenze dell'adeguato approvvigionamento di acqua alle città, dell'irrigazione e della sistemazione dei fiumi.

Riducendosi, inoltre, rapidamente il possibile ulteriore apporto delle risorse idrauliche, la copertura degli ulteriori fabbisogni di energia elettrica sarà assicurata in misura crescente dagli impianti termici e nucleari, la cui localizzazione non è soggetta ai vincoli naturali che si impongono per le istallazioni idroelettriche.

L'esercizio unitario del sistema elettrico nazionale consentirà, infine, l'attuazione di uno stretto collegamento fra impianti generatori e impianti di trasporto in modo da eliminare investimenti non necessari ed impieghi irrazionali di energia.

L'attuale struttura pluralistica dell'industria elettrica italiana, frazionata senza alcun criterio razionale, in grandi e medi gruppi zonali, limita l'interconnessione delle reti e comporta sia un maggiore fabbisogno di impianti di punta e di riserva ed una moltiplicazione di linee di trasporto, sia un limite allo sfruttamento delle economie di scala, che il progresso tecnico consente di realizzare nel campo termo-elettrico con unità di grande potenza (nella centrale termoelettrica di La Spezia, in costruzione, si stanno già installando gruppi di 335.000 e 350.000 chilowatt, mentre il terzo sarà di 500.000 chilowatt, i più potenti dell'Europa continentale) e nel campo dei trasporti con l'impiego di linee ad altissima tensione (anche 380.000 volt).

Con la gestione unitaria nel settore elettrico nazionale potranno attuarsi il pieno sfruttamento delle possibilità d'interconnessione e, conseguentemente, il superamento più agevolmeute dei pericoli derivanti dallo sfavorevole andamento idrologico e dai guasti; ed un migliore grado di utilizzazione degli impianti, compensandosi, almeno in parte, le punte della domanda nei vari mercati e l'andamento dei regimi idrologici regionali; inoltre la localizzazione delle nuove centrali potrà meglio rispondere a criteri di maggiore sicurezza ed economia di rifornimenti e di esercizio, indipendentemente dalla distribuzione geografica dei centri di consumo; infine potrà realizzarsi più tempestivamente e meglio il collegamento della rete italiana con l'analoga rete di interconnessione in corso di avanzata costruzione da parte degli altri Paesi membri della C. E. E.

## 9. — VARIE SOLUZIONI POSSIBILI PER REALIZZARE L'UNIFICAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO SOTTO IL CONTROLLO DELLO STATO

Per attuare la razionale unificazione del sistema elettrico nazionale annunciata dal Governo e per attuare una più organica politica dell'energia elettrica vari provvedimenti potevano essere presi e varie soluzioni erano in astratto possibili.

*A*) Poteva essere creato un apposito organismo avente il compito di determinare la politica dell'energia, ed in particolare dell'energia elettrica, nei riguardi di tutti i complessi sia pubblici sia privati; l'organismo poteva regolare la materia tariffaria assumendo in proposito le funzioni del C. I. P. e fissare le condizioni e i criteri per l'esercizio unitario degli impianti.

La proposta di legge n. 3176 rispondeva a queste finalità prevedendo un Comitato della energia, ristretto nella sua composizione, dotato di funzioni effettive e, in particolare, del potere di disporre indagini; con collaboratori aventi le qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; con vasti poteri di controllo; con la possibilità di infliggere gravi sanzioni (ammenda da 5 a 20 milioni e revoca delle concessioni e delle autorizzazioni); con l'assorbimento delle funzioni del Ministero dei lavori pubblici da parte del Ministero dell'industria e del commercio.

Con l'attuazione del Comitato, vi erano ancora più vaste possibilità di negoziare, con l'associazione di categoria e le singole società, gli obbiettivi da raggiungere; ulteriori passi sulla via della unificazione delle tariffe elettriche; impegni di forniture, programmi di investimenti e produzione; allacciamenti; eventuale ridistribuzione delle zone di competenza, ecc.

L'esigenza di creare un Comitato del genere com'è stato ricordato (vedesi il n. 2), rimarrà anche dopo l'approvazione del disegno di legge e l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica. Non va dimenticato che l'energia elettrica costituisce oggi soltanto una delle fonti di energia e che essa fa fronte soltanto in parte, relativamente modesta, al fabbisogno nazionale in tale campo.

Allo stesso Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 1 del disegno di legge potranno, se non subito, con un successivo provvedimento di legge, venire affidate le funzioni di coordinamento e controllo su tutte le fonti di energia, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, la migliore utilizzazione ecc.).

*B*) 1°) Potevano venire realizzati, magari contemporaneamente, il coordinamento, il potenziamento e lo sviluppo delle imprese a partecipazione statale nel settore delle fonti di energia in particolare elettrica, come era anche previsto nella ricordata proposta di legge sul Comitato dell'energia, con la eventuale creazione di un apposito Ente di gestione, con il conferimento all'Ente, oltre alla competenza che la Finelettrica ha attualmente sulle società a partecipazione statale del settore, del controllo dei tre massimi gruppi privati, dai quali era necessario acquistare i pacchetti azionari;

2°) all'Ente poteva venire riservata la costruzione delle centrali termonucleari;

3°) all'Ente potevano altresì venire trasferiti gli impianti le cui concessioni vengono a scadenza e eventualmente potevano ad esso venire riservate le nuove concessioni. Le autorizzazioni esistenti per la produzione termica, il trasporto e la distribuzione potevano venire revocate in termine da prefissarsi. Le nuove autorizzazioni potevano essere riservate ulteriormente all'Ente stesso;

4°) potevano essere attribuite all'Ente stesso la costruzione e la gestione della rete di interconnessione necessaria per assicurare l'esercizio unitario degli impianti elettrici e, magari anche, l'intera rete di distribuzione nazionale.

5°) potevano venire infine delimitate razionalmente le zone di distribuzione fra le società facenti capo all'Ente e gli altri di-

stributori pubblici, quali le municipalizzate e gli enti regionali di elettricità sardo e siciliano;

6°) a breve termine doveva essere attuata l'unificazione definitiva e generale delle tariffe elettriche

*C*) Poteva essere attuato il passaggio del settore elettrico nella sua interezza nella sfera pubblica e poteva essere realizzata l'unificazione dell'industria elettrica sotto il controllo dello Stato con il sistema delle società a esclusiva e prevalente partecipazione statale.

Soprattutto in occasione della costituzione del Ministero delle partecipazioni statali si è a lungo insistito sulla modernità ed efficienza dell'intervento dello Stato nelle attività economiche attraverso imprese di natura privatistica alle quali lo Stato partecipa *uti socius* attraverso l'azionariato di Stato.

In questo caso l'operazione, attraverso opportuni strumenti legislativi, poteva realizzarsi mediante il rilievo delle azioni elettriche e l'assunzione delle stesse da parte dell'apposito Ente di gestione, sottoposto al controllo dello Stato.

1°) Per quanto riguarda l'indennizzo agli azionisti elettrici espropriati, essi potevano essere pagati mediante titoli di un prestito redimibile successivamente convertibili in una certa misura (tale comunque da lasciare il controllo delle aziende all'Ente di gestione) in azioni elettriche privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento delle società, ma con voto limitato ai sensi dell'articolo 2351 del Codice civile.

L'operazione così strutturata poteva: assicurare allo Stato, sin dall'inizio, il controllo di tutte le società elettriche costituite nella forma di società per azioni (e naturalmente di tutte le altre aziende controllate dalle stesse) e cioè la massima parte delle industrie elettriche nazionali; rendere possibile, dato il controllo assunto, un maggiore coordinamento del settore da realizzare attraverso un processo di concentrazione delle attuali società elettriche in poche nuove aziende. In tale modo mentre si poteva conservare la migliore funzionalità della gestione, poteva vedersi altresì migliorata la funzionalità dell'intero sistema elettrico nazionale; si poteva, inoltre, rendere meno oneroso il problema dell'indennizzo dovuto agli attuali azionisti elettrici che, sia pure in posizione di minoranza, potevano essere economicamente cautelati nei loro diritti al dividendo e potevano, con molte probabilità, continuare a partecipare alla vita delle società (svolgendo a tale fine, un utile controllo sulla economicità della gestione) e al finanziamento degli ingenti investimenti in nuovi impianti, resi necessari dall'intensa espansione dei consumi.

2°) Con il sistema delle partecipazioni statali, poteva forse venire attuata una formula ancora più semplice di regolamento dei rapporti con gli attuali azionisti, senza esborso di denaro e senza emissione di obbligazioni. Lo schema poteva essere il seguente: gli attuali azionisti continuavano ad essere tali, convertendo le loro azioni ordinarie in azioni privilegiate nel dividendo e nel rimborso del capitale, ma prive di voto, estendendosi, cioè, la portata dell'articolo 2351 del Codice civile, derogabile con legge ordinaria.

È noto che, nella dottrina più recente, autorevoli giuristi, per la riforma delle società per azioni, hanno auspicato l'introduzione della categoria degli azionisti risparmiatori, portatori di azioni privilegiate nel dividendo, ma non partecipanti al comando della società.

Le azioni già facenti capo al settore pubblico, trasferite all'Ente, potevano essere le sole a conservare il diritto di voto, postergate nel dividendo e nel rimborso del capitale; l'Ente di gestione, d'altra parte, poteva sottoscrivere tutto l'aumento di capitale delle società, da effettuarsi con azioni aventi diritto di voto, ecc.

*D*) Era stato, altresì, ventilato di procedere, in modo invero molto sbrigativo, alla modifica dell'articolo 2364 del Codice civile che stabilisce i poteri dell'assemblea delle società per azioni, aggiungendo un comma in base al quale la nomina degli amministratori delle società elettriche avviene annualmente a cura del Ministro dell'industria e del commercio, sentito l'istituendo Comitato dell'energia. In tale modo il Ministro dell'industria e del commercio ed il suddetto Comitato potevano in pratica assumere ogni potere amministrativo delle società elettriche.

*E*) La nazionalizzazione poteva venire attuata con la creazione di un apposito ente pubblico economico (come è l'I.N.A. e numerosi altri), avente il compito di esercitare direttamente le attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

*F*) Poteva infine venire attuata la statizzazione del settore mediante l'assunzione, se non attraverso la gestione diretta dello Stato, attraverso un'azienda autonoma come quella delle ferrovie, della strada, dei telefoni, dei monopoli di Stato.

Le « aziende autonome dello Stato », pur essendo dotate di un grado più o meno ele-

vato di autonoma finanziaria e funzionale, non hanno personalità giuridica, essendo veri e propri organi dello Stato.

Tra le varie soluzioni teoricamente possibili è stata scelta la penultima, vale a dire il trasferimento ad un Ente di diritto pubblico delle imprese che esercitano le attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, attività che vengono riservate all'Ente.

In particolare dalla discussione in seno alla Commissione è emerso, tra l'altro che, trattandosi di un servizio pubblico fondamentale, e volendosi evitare ogni eventuale straripamento dell'Ente verso altre attività, sia pure affini, non volendo precludergli una manovra tariffaria in funzione di una politica di sviluppo economico equilibrato e, quindi, non ancorata al solo criterio dei costi, la soluzione da preferire a ogni altra fosse quella di un ente pubblico avente sì personalità giuridica, pubblicistica, ma fornito di vasta autonomia e di notevole operatività, non vincolata nella sua gestione a rigidi criteri di massima e immediata redditività, come deve, invece, fare qualsiasi società di diritto privato, anche se a partecipazione statale, che deve ispirarsi a tali concetti anche in base al codice civile e per il rispetto – in particolare – degli apporti di capitale azionario privato.

## 10. — LA PROCEDURA ADOTTATA – ASPETTI GIURIDICI DEL PROVVEDIMENTO

Il disegno di legge è tecnicamente ben redatto, limitato a pochi articoli.

La Commissione ha elaborato numerose modifiche e notevoli perfezionamenti: altri potrà apportarne l'Assemblea nel corso della discussione.

Il disegno di legge contiene un'ampia disciplina della materia che comporta numerose disposizioni sull'istituzione dell'ente, sull'organizzazione di esso, sul suo funzionamento, sul trasferimento all'Ente delle imprese, sull'individuazione delle imprese, sui criteri di valutazione ai fini del pagamento dell'indennizzo, sulla definizione del modo di pagamento dell'indennizzo.

È il Parlamento quindi che stabilisce direttamente le norme fondamentali contenenti circostanziati principî di diritto.

L'Ente è formalmente istituito, le imprese elettriche sono ad esso acquisite il giorno dell'entrata in vigore della legge; legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente che ne è già virtualmente il proprietario della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse; di tutte le imprese elettriche viene subito effettuato il censimento generale; varie norme riguardano esenzioni e agevolazioni fiscali.

Le norme delegate dovranno disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente e regolamentare le modalità dell'attuazione sia del trasferimento, sia del pagamento dell'indennizzo, secondo i criteri fissati nella legge e potranno inoltre procedere alla diretta individuazione delle imprese trasferite.

È precisato, infatti, che i trasferimenti possono essere attuati mediante i decreti delegati, che conterranno all'uopo l'individuazione dei beni e dei rapporti trasferiti.

Per quanto riguarda la struttura tecnico-legislativa del provvedimento va anzitutto notato che si tratta nella massima parte di una legge di delega intesa a dettare i criteri necessari per l'attuazione della nuova disciplina. Un disegno di legge ordinario contenente dettagliate norme sarebbe stato senza dubbio troppo ponderoso.

È sembrato, infatti, più rispondente alle esigenze concrete della materia limitarsi a porre, sia pur con rigore di concetti e dovizia di indirizzi, i criteri fondamentali della riforma, lasciando al Governo di dettare entro precisi limiti tutte le norme particolari e dettagliate necessarie.

Non mancano, peraltro, le disposizioni di immediata operatività. Queste caratteristiche che conferiscono al provvedimento la duplice natura di legge di delega e di legge immediatamente operativa, non possono, però, fare sorgere alcun dubbio di legittimità costituzionale, poiché il disegno contiene rigorosamente determinati tutti gli elementi che l'articolo 76 della Costituzione esige per la validità della delegazione legislativa.

Anzi, come si è già accennato, il provvedimento presenta una tale completezza ed abbondanza di criteri direttivi, da fare intuire con sufficiente chiarezza, fin da ora, il funzionamento concreto del nuovo sistema.

## 11. — ASPETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

A questo punto è possibile fornire un quadro dei tratti essenziali dell'operazione:

*a*) l'Ente si riconosce debitore delle persone (società nelle varie forme, enti pubblici, persone fisiche) che sono proprietarie

delle imprese elettriche da trasferire per un ammontare di indennizzo la cui entità viene direttamente o indirettamente dedotta da quotazioni di mercato;

*b*) sul debito di indennizzo si riconosce un tasso del 5,50 per cento;

*c*) il debito di indennizzo è pagato dall'Ente in venti semestralità uguali decorrenti dal 1° gennaio 1963;

*d*) all'Ente sono trasferiti introiti e costi per l'esercizio 1962; in contropartita l'Ente riconosce, per lo stesso esercizio, a tutte le società ed altre imprese, i cui beni sono trasferiti, un interesse allo stesso tasso del 5,50 per cento applicato al debito di indennizzo. Un punto sul quale, in sede di legge delegata, non dovrà sussistere alcun equivoco, è quello relativo alla continuazione sino al 31 dicembre 1962 del servizio sui mutui già contratti dalle società elettriche; è chiaro che il medesimo dovrà venire assicurato dalle società stesse per conto dell'ENEL Così pure per i mutui da contrarre nel secondo semestre del 1962 per il finanziamento degli impianti attualmente in costruzione, l'ENEL, o il Ministero dell'Industria, dovrebbe dare un'autorizzazione di massima ed eventualmente costituire una garanzia, anche perché le società non sarebbero più in grado di prestare garanzie ipotecarie;

*e*) le semestralità dovute dall'Ente possono essere cedute o date in pegno a garanzia di prestiti; le relative operazioni sono soggette solo a tassa fissa di registro di lire 1.000; queste semestralità potranno venire eventualmente scontate presso istituti di credito specializzati o a ciò autorizzati.

Il tasso per lo sconto di crediti verso lo Stato con pagamento differito ha oscillato, negli ultimi dieci anni, tra l'8 e il 6,50 per cento;

*f*) l'Ente è autorizzato ad acquistare, per un periodo di un anno, entro i limiti e secondo le modalità da stabilirsi dal Comtato interministeriale del credito, azioni delle società assoggettate a trasferimento a un prezzo corrispondente a quello assunto per la liquidazione dell'indennizzo.

Il sistema proposto ha cercato di evitare, nella misura del possibile, eccessivi turbamenti nel mercato dei capitali. Invero il puro e semplice tramutamento delle azioni in obbligazioni sarebbe apparso contrario all'interesse della stabilità monetaria che coincide con quello generale. Infatti, a prescindere da qualsiasi argomentazione di carattere politico, c'era da aspettarsi che il portatore di azioni di imprese elettriche, che in passato aveva avuto ampia possibilità di effettuare investimenti anche in obbligazioni elettriche, per il solo fatto di non aver in precedenza dato la sua preferenza alle medesime, sarebbe stato ovviamente oggi portato a liberarsi di quei titoli obbligazionari che gli fossero stati tassativamente presentati in cambio delle sue azioni.

Una tale liquidazione massiccia avrebbe anzitutto provocato una esagerata flessione di corsi obbligazionari ingenerando sfiducia nei titoli di credito in genere. Non dimentichiamo che i titoli obbligazionari sono – in tutti i regimi economici – un praticissimo veicolo per incanalare il risparmio anche verso investimenti di sviluppo economico e civili, infrastrutture, ecc.

Nel suo primo anno di vita, l'Ente dovrà fare probabilmente ricorso anche al mercato dei capitali (mediante l'emissione obbligazionaria) per necessità di tesoreria più immediate quali quelle comportate:

*a*) dal pagamento delle due semestralità scadenti in tale anno con gli interessi;

*b*) gli eventuali acquisti di azioni delle Società in cui i beni sono trasferiti.

Naturalmente per il finanziamento dei programmi di sviluppo dell'Ente, quest'ultimo unitamente ai mezzi provenienti dall'autofinanziamento, dovrà far ricorso – come già le società elettriche – al mercato obbligazionario. La legge contempla speciali facilitazioni e privilegi fiscali per l'emissione obbligatoria diretta dell'Ente; resta da vedere se questi privilegi non impediranno in pratica la concessione all'Ente di prestiti obbligazionari da parte dei soliti Istituti finanziari.

È, difficile poter sin d'ora prevedere a quanto potranno ammontare le emissioni obbligazionarie dell'ENEL (o eventualmente per suo conto), specialmente durante il suo primo anno di attività.

A prescindere dal fatto che l'emissione obbligazionaria è un atto bilaterale poiché non basta soltanto emettere, ma occorrono anche la volontà e i mezzi liquidi per sottoscrivere, il totale delle emissioni del primo anno apparirà influenzato dalla quantità di azioni di società elettriche che l'E. N. E. L. potrà acquistare giusta l'articolo 8 del disegno di legge. I singoli azionisti saranno tanto più portati a tenere le azioni quanto più le società ex-elettriche apparirano munite di programmi, volontà e capacità a realizzarli e mezzi disponibili. A quest'ultimo riguardo, lo sconto delle semestralità giocherà una parte importante.

Poiché tutte le semestralità non potranno venire scontate in una volta, c'è da tener conto che lo sconto delle due o tre prime semestralità potrà venire compiuto anche dalle banche di credito ordinario nel quadro della loro normale attività.

Nel 1961, mentre le emissioni di azioni sono ammontate a 700 miliardi di lire, contro 751 miliardi nel 1960, le emissioni di obbligazioni hanno raggiunto 530 miliardi, contro 383 miliardi nel 1960. La emissione di obbligazioni da parte delle Società, sono scese nel 1961 a 181 miliardi di lire contro 191 miliardi nel 1960.

Le emissioni obbligazionarie da parte di enti pubblici, passate da 191 miliardi nel 1960 a 349 miliardi nel 1961, sono senza dubbio destinate a salire notevolmente.

* * *

È peraltro evidente che tutti i mezzi dovranno essere messi in atto per diminuire la pressione del nuovo Ente sul mercato obbligazionario e a questo fine, non avendo l'Ente un fondo di dotazione, anche modesto, per metterlo in grado di superare i problemi di liquidità delle sue prime fasi di attività, si dovrebbe prevedere l'apertura di una linea di credito che presumibilmente dovrebbe essere dell'ordine di grandezza di 70-80 miliardi.

Non si è ritenuto necessario un fondo di dotazione permanente perché, superata la fase del trapasso, l'Ente dovrebbe essere in grado di far fronte alle sue necessità (compreso il pagamento dell'indennizzo) con le sue normali entrate.

L'articolo reca disposizioni per le obbligazioni emesse dall'Ente: molto probabilmente occorrerà prevedere – come abbiamo già avuto occasione d'osservare – con apposite norme delegate l'applicabilità delle stesse disposizioni per le obbligazioni emesse da altri istituti a fronte di mutui a lungo termine da accordare all'Ente.

* * *

Per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento dei programmi in corso e di quelli futuri (vedasi il n. 3), compresi anche gli investimenti per il potenziamento della rete, occorre tenere presente che il costo di capitale per ogni unità idrica disponibile tende a crescere.

Comunque il costo attuale degli investimenti in questione può essere ritenuto inferiore alle 75 lire per chilowattore; in conseguenza per far fronte alle necessità del prossimo decennio, valutate in 61 miliardi di chilowattore addizionali, si può prevedere un investimento dell'ordine di 4.575 miliardi di lire.

Un'aliquota di questo fabbisogno sarà naturalmente coperta dagli autoproduttori, anche se si può prevedere una diminuzione delle quote loro attribuibili.

Supponendo che essa scenda dal 20 per cento del 1960 al 15 per cento, a fine periodo il fabbisogno complessivo per investimenti nel decennio può configurarsi in 3.750-3.800 miliardi di lire, con una scadenza annua che andrà aumentato da poco più di 250 miliardi a circa 500 miliardi a fine periodo.

Si tratta, come si vede, di uno sforzo finanziario ingente di cui una parte, anche rilevante, potrà essere fornita dall'autofinanziamento. I dati desunti dal bilancio di 64 società elettrocommerciali per il triennio 1958-60 indicano che, a fronte di 456 miliardi di investimenti in nuovi impianti si sono ottenuti dall'autofinanziamento (riserve, ammortamenti, accantonamenti al fondo personale, ecc.) 264 miliardi, pari al 58 per cento circa del fabbisogno per impianti.

Il fabbisogno finanziario da coprire nel decennio viene quindi a collocarsi sui 1.600 miliardi di lire, distribuito nel tempo con una scadenza che agli inizi supererà di poco i cento miliardi annui per raggiungere a fine decennio i duecento circa.

La percentuale di copertura del fabbisogno finanziario fornita da fondi interni appare assai elevata; si deve peraltro considerare che, in questa come in altre industrie, a formare questa copertura concorrono in modo determinante agli ammortamenti degli impianti in attività e che nell'industria elettrica questa voce ha un valore particolarmente elevato a causa dei forti immobilizzi negli impianti, specie in quelli idroelettrici, che ancora forniscono la parte maggiore della produzione elettrica.

La percentuale di copertura del fabbisogno finanziario per nuovi impianti e per capitale circolante (non considerato nel caso italiano) fornito da fonti interne alle aziende in Inghilterra nel triennio coperto dagli esercizi 1957-1958, 1958-59 e 1959-60 è del 45 per cento. Tenendo conto del fatto che in quel paese non si verifica il passaggio dalla produzione idrica a quella termica, con relativa diminuzione dell'investimento per chilowattore addizionale, e che questo fabbisogno comprende anche quello per capitale circolante, si può supporre che l'incidenza del finanziamento da

fonti interne superi in Italia, del 5-10 per cento, quello inglese.

Appare verosimile che si addossi in più larga misura alle aziende elettriche l'onere di provvedere all'elettrificazione rurale, di per sé poco o punto redditizia, riducendo in modo sensibile i contributi di allacciamento. Questa riforma sembra estremamente auspicabile, dato che il primo scopo da raggiungere nel campo dei servizi pubblici è quello di porre il servizio stesso a disposizione di tutti i cittadini.

A questo scopo potrebbero anche essere destinate le economie di gestione e di investimento che saranno consentite da un'eventuale gestione unificata dei servizi; economie di per sé non in grado di incidere in modo significativo sul costo di ogni singolo chilowattore distribuito, ma tuttavia capaci di fornire una somma di mezzi finanziari assai rilevante, ove raffrontata al fabbisogno di capitale necessario per la capillarizzazione del servizio.

Questo sistema avrebbe il vantaggio di consentire una redistribuzione del reddito in favore di classi disagiate. Infatti, tramite un prelievo, peraltro contenuto entro limiti relativamente modesti e il cui peso è risentito in misura assai ridotta a causa dell'incidenza relativamente bassa dell'energia sul totale del bilancio familiare o delle aziende, si potrà assicurare la diffusione del servizio in favore soprattutto di un settore in crisi ed a redditi relativamente bassi, quello agricolo, senza gravare, come ad esempio in Francia, sul bilancio dello Stato, già impegnato in tanti più urgenti compiti.

In proposito ricordiamo che in Francia, per consentire la elettrificazione delle campagne, lo Stato ha dovuto accollarsi non piccola parte degli oneri derivanti da questa operazione, sia quando il servizio era affidato a società private, sia ora che fa capo ad una azienda pubblica.

Dai bilanci dell'*Electricité de France* si desume infatti che, nel quinquennio 1955-1959, lo Stato ha finanziato direttamente la costruzione di una considerevole aliquota degli impianti di distribuzione nelle regioni rurali, come è indicato dalla seguente tabella:

| IMPIANTI COSTRUITI | Totale | Electricité de France | Electrification rurale (Stato) | Electrification rurale in percentuale del totale |
|---|---|---|---|---|
| Linee rurali da 30 KV e MT (in Km.) . . . . . | 38.903 | 24.783 | 14.120 | 36 % |
| Linee a bassa tensione (in Km.) . . . . . | 54.348 | 8.219 | 46.129 | 85 % |
| Posti di trasformazione MT/BT (unità) . . . . . | 25.479 | 12.320 | 13.159 | 52 % |

## 12. — GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE: *A)* LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DELL'ENEL

Sembra necessario al relatore dare conto, articolo per articolo, del contenuto sostanziale del disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione e, di conseguenza, dei numerosi emendamenti apportati al testo ministeriale.

Chiunque consideri, infatti, e confronti i testi del Governo e della Commissione con animo scevro e sgombro da apriorismi di parte non potrà bon riconoscere che le modifiche approvate e i dibattiti svoltisi al riguardo nella Commissione speciale costituiscono un contributo innegabile al perfezionamento del disegno di legge attuato in modo da tenere nel massimo conto il principio di conciliare l'esigenza di utilità generale prevista dalla Costituzione con quella non meno importante di mantenere viva la fiducia del cittadino risparmiatore nello Stato e nella tutela della libera iniziativa che è postulata dalla Costituzione medesima.

Funzione, questa, che, per definizione e tradizione non può trovare migliore svolgimento che in assemblee parlamentari nelle quali sia possibile realizzare, in un clima di ampia libertà, quella comparazione di idee, di princìpi e di tesi in cui si sostanzia la ragione più intima di ogni sistema rappresentativo, che se talvolta può dare luogo a compromessi, può anche tuttavia, e certo più di frequente, dare vita a norme di diritto positivo che rappresentano l'*optimum* possibile per equilibrio ed efficacia in una determinata congiuntura politica.

Tale è il caso del presente disegno di legge il cui elaborato esame rivela e conferma, l'insostituibilità della funzione parlamentare nel procedimento di formazione della legge; ciò anche quando si è in presenza di una iniziativa sul cui principio informatore si sia determinata, fin dalle fasi preliminari, una convergenza di consensi politici di ampiezza inusitata.

* * *

*Art. 1.* — L'articolo definisce le funzioni e la struttura dell'Ente al quale si conferisce la figura di ente pubblico istituzionale che svolge una attività di interesse statale: esso è destinato ad agire in un settore della vita economica nazionale per svolgere non solo una attività economica ma anche una attività amministrativa e direttiva in un settore che è strettamente connesso con lo sviluppo dell'economia e col progresso ed il benessere sociale. L'Ente si distingue da una parte dalle caratteristiche proprie dell'amministrazione diretta dello Stato e si differenzia altresì dalle mere attività economiche che lo Stato esercita direttamente o indirettamente col metodo proprio delle partecipazioni economiche statali ai fini dello svolgimento di compiti di natura economica, in un ambito ove prevale la caratteristica di pubblico servizio.

In relazione a quanto sopra, l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive, anche con riferimento alla politica tariffaria (dovranno essere anche affrontati i problemi relativi alla fornitura e all'allacciamento per i nuovi utenti), di un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri: le norme relative alla organizzazione e alle funzioni dell'Ente debbono essere emanate con decreti delegati (articoli 2 e seguenti) che debbono determinare gli organi dell'Ente, compresi quelli di controllo, e le funzioni di vigilanza del Ministro dell'industria e del commercio e quelle direttive del Comitato di Ministri.

È espressamente affermato che l'Ente non può promuovere la costituzione di società né assumere partecipazioni, salvo la costituzione o partecipazione a società estere che abbiano per oggetto esclusivo l'esportazione o l'importazione di energia elettrica e ciò allo scopo di consentire all'ENEL tutti quegli allacciamenti per scambi di energia che sono resi indispensabili dalla dimensione europea assunta dal nostro Paese, in modo da concentrare tutte le forze dell'organismo nel proprio campo di attività istituzionale, eliminando nocive commistioni con attività economiche non omogenee.

L'Ente ha un patrimonio iniziale costituito dai beni trasferiti al medesimo dalle imprese esercenti l'industria elettrica. A questo proposito il Ministro Colombo, su richiesta del deputato Giolitti, in tema di criteri di valutazione dei beni trasferiti all'Ente ai fini della iscrizione di questi nel bilancio e nel conto patrimoniale dell'Ente stesso, ha affermato che la iscrizione di tali beni sarà fatta non in riferimento a valutazioni meccanicamente dedotte dagli indennizzi corrispettivamente versati alle società o comunque agli aventi diritto, ma sulla base di una diretta stima dei beni medesimi.

La precisazione ha evidentemente rilevanza ai fini di una corretta contabilizzazione del patrimonio nonché ai fini degli ammortamenti e delle remunerazioni « capitale » ammessi ai sensi della legislazione in vigore.

L'Ente è anche autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Con apposita norma si è inteso trasfondere nel terzo comma dell'articolo pilastro della legge il contenuto del punto *b*) dell'articolo 4 del disegno di legge ministeriale, essendosi ritenuto che i principî ivi contenuti debbano essere posti a base di tutta la legge e non soltanto delle norme delegate relative al l'organizzazione e alle funzioni dell'Ente.

La nuova formulazione del penultimo comma, a sua volta, è intesa a sancire il duplice criterio della responsabilità governativa nei confronti del Parlamento, per quanto attiene alla gestione dell'Ente, e del diritto delle Camere a valutare l'operato del Governo e dell'Ente attraverso il duplice controllo attuato in sede di esame della relazione programmatica annuale e del bilancio consuntivo dell'Ente stesso. La norma va considerata, sotto questo profilo, in relazione con l'istituzione del controllo della Corte dei Conti (prevista nell'ultimo comma), la quale, come è noto, oltre ad essere organo ausiliario della pubblica amministrazione per definizione costituzionale, è anche l'organo che più strettamente collabora col Parlamento in sede di controllo di legittimità della pubblica spesa. Tale controllo, che viene esercitato sull'Ente ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, assicura un sostanziale contenuto alle funzioni parlamentari previste nel penultimo comma.

L'Ente – così come risulta definito dall'articolo 1 – è concepito per esercitare un potere pubblico intimamente connesso con l'attività economica. Il disegno di legge trasferisce infatti allo Stato tutte le attività elettriche al duplice fine di assicurare le forniture ritenute adempimento di un servizio pubblico, e di agevolare il compito di sviluppo economico del Paese.

Alla riserva originaria all'Ente dell'esercizio nel futuro, in tutto il territorio nazionale, delle attività attinenti all'industria elettrica, si accompagna con il quarto comma il trasferimento al medesimo Ente di tutte le imprese attualmente esistenti che esercitano le attività predette.

Il disegno di legge prende in considerazione il concetto di impresa nella sua accezione più comune di unitaria organizzazione di elementi economici preordinati alla produzione di beni e servizi; hanno preminenza assoluta il profilo funzionale attraverso il quale la impresa appare come attività e il profilo oggettivo che vede la impresa come patrimonio destinato alla menzionata produzione di beni e servizi.

* * *

*Art. 2.* — L'articolo stabilisce il principio chiave della legge che è costituito dalla delegazione al Governo delle norme relative all'organizzazione dell'Ente, alle sue funzioni ed a tutto ciò che attiene ai trasferimenti ed a quanto altro previsto dalla legge.

L'emendamento introdotto, concernente l'emanazione di norme delegate relative ai poteri del Ministro per l'industria e il commercio e del Comitato di Ministri, risponde all'esigenza di definire i limiti di attività dei due organi ministeriali a cui incombe di sovraintendere alle attività dell'Ente. Ciò allo scopo di ottemperare al principio fondamentale dello Stato di diritto in forza del quale ogni potestà va determinata *a priori* mantenendo la discrezionalità in un ambito ragionevolmente limitato e che non dia adito ad incertezze.

*Art. 3.* — Il nuovo testo specifica i principî ed i criteri direttivi evocati nell'articolo 2 per quanto concerne sia il Comitato di Ministri, sia l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente.

Detti principî sono intesi ad assicurare l'autonomia dell'Ente nel quadro della politica determinata dal Comitato di Ministri e dal Ministro per l'industria e il commercio, vincolando altresì l'Ente – mediante la competenza e l'indipendenza dei suoi amministratori nonché dei membri dell'organo di controllo – al più rigoroso tecnicismo nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Degne di nota, a tal fine, sono le incompatibilità quivi sancite alle quali va attribuito un significato tassativo e non prescindibile.

Il carattere democratico dell'Ente, che nella sua unitarietà strutturale dovrà essere funzionalmente articolato e territorialmente decentrato, in particolar modo nel settore della distribuzione, è accentuato dalla norma di cui al numero 6 del nuovo articolo 3 che prevede la consultazione periodica di rappresentanze di interessi economici, locali, sindacali e scientifici.

Il numero 8 del nuovo testo chiarisce e specifica un criterio, già contenuto nel testo ministeriale, circa l'Amministratore provvisorio dell'Ente (dizione che è sembrata preferibile a quella di Commissario) alla cui nomina si è inteso conferire un contenuto più squisitamente politico attribuendola al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio.

Particolare risalto giova dare al significato della norma di cui al numero 9 che ribadisce l'esigenza che l'Ente assolva le proprie funzioni ottemperando a criteri di economicità e cioè – secondo quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 1 – assicuri con minimi costi di gestione la disponibilità di energia necessaria all'equilibrato sviluppo del Paese, nel che va ravvisata la specificazione formale del concetto di « utilità generale ».

Per quanto riguarda il personale al quale provvede con norme molto opportune, l'articolo 13, occorrerà evitare per quanto possibile ogni dilatazione non strettamente necessaria, nonché ogni arbitrio nella scelta relativa. Pertanto soprattutto le modalità per l'assunzione del personale dovranno essere disciplinate in via generale ed ogni qual volta sarà possibile, dovrà adottarsi il sistema dei pubblici concorsi.

## 13. — *B*) IL TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE ALL'ENEL

*Art. 4.* — Come già il testo ministeriale del disegno di legge, così pure il testo della Commissione, nel disporre il trasferimento delle imprese all'Ente, fa riferimento al complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto, tra-

sformazione e distribuzione dell'energia elettrica e ai relativi rapporti giuridici. Il riferimento riguarda oggettivamente tutte le fonti di produzione dell'energia elettrica: idrica e termica, compresa in questa ultima l'energia prodotta da impianti nucleari.

Qualora l'impresa assoggettata a trasferimento eserciti in via esclusiva o principale le attività dell'industria elettrica come già definita, l'impresa è trasferita, in base ai decreti legislativi delegati, nella sua totalità all'Ente. La legge delegata dovrà prevedere le modalità per l'effettuazione del trasferimento e per la separazione e la restituzione agli interessati di quanto non sia attinente all'esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Il complesso imprenditoriale così trasferito all'Ente, in un primo momento sarà amministrato da un amministratore provvisorio – che potrà essere uno dei massimi dirigenti attuali – il quale avrà tutti i poteri di gestione, trattandosi di assicurare a un complesso unitario aziendale la sua continuità di vita, finché non venga provveduto ad un inquadramento organico nell'organizzazione dell'Ente.

Il predetto complesso aziendale non assume una figura giuridica a sé stante, nel senso che sia dotato personalità giuridica, ma viene riguardato come pluralità di beni che assumono una unità soltanto di fatto, per consentirne l'amministrazione e la continuazione di tutti i rapporti giuridici che ad esso fanno capo.

Qualora l'impresa non eserciti in maniera esclusiva o principale le attività sopradette attinenti all'industria elettrica, la legge delegata dovrà stabilire le modalità per il trasferimento all'Ente soltanto del complesso dei beni e dei rapporti giuridici inerenti alle attività dell'industria elettrica.

Gli emendamenti apportati sono intesi a chiarire:

*a*) la data (31 dicembre 1961) a cui vanno riferite l'organizzazione e la consistenza delle imprese da trasferire all'Ente in tutto o in parte, secondo che esercitino in via esclusiva o meno attività da trasferire;

*b*) i criteri di trasferimento all'Ente delle imprese elettriche gestite da enti pubblici e di riorganizzazione di quegli enti che svolgono attività accessorie, con particolare riferimento alla gestione provvisoria di essi mediante amministratori straordinari, ivi comprese le attività produttive e distributive di energia esercitate dalle ferrovie dello Stato o dalle imprese in cui l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato abbia partecipazioni. Emendamenti rivolti a modificare il 2° comma dell'articolo 5 del testo ministeriale non sono stati accolti dalla Commissione;

*c*) i criteri in forza dei quali gli enti locali (Comuni e Provincie) che svolgono attività nel settore elettrico a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925 n. 2578 (aziende municipalizzate), nonchè l'Ente Autonomo Volturno, possono divenire concessionari dell'Ente, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, ovvero chiedere il trasferimento all'ente delle imprese stesse. Analoga facoltà é concessa agli enti istituiti da Regioni a statuto speciale, nonché all'Ente Siciliano di Elettricità (istituto con legge dello Stato) dietro autorizzazione e parere delle singole amministrazioni regionali interessate;

*d*) il principio per cui sono soggette al trasferimento le imprese di autoproduzione quando il fabbisogno non abbia superato, nell'ultimo triennio, il 70 per cento della energia prodotta;

*e*) l'estensione della esclusione dal trasferimento alle imprese di distribuzione oltre che a quelle di produzione che abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60, meno di 15.000.000 di chilowattore, in luogo dei 10.000.000 previsti dal testo ministeriale, ritenuti aliquota eccessivamente modesta. Naturalmente è auspicabile che tali imprese possano venire trasferite all'Ente, ove esse ne facciano richiesta, alle condizioni previste dall'articolo 6;

*f*) la specificazione che il trasferimento di tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto relative alla produzione e alla distribuzione dell'energia elettrica avviene con tutti gli obblighi e i diritti relativi e ciò per salvaguardare nella forma più ampia i diritti acquisiti dei comuni montani, rimanendo altresì stabilito che il trasferimento comprende le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica e che le future concessioni all'ENEL saranno esenti da termini di scadenza. Rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Val d'Aosta;

*g*) l'esclusione dell'esonero delle attività elettriche effettuate dalla Terni, società per azioni e l'inclusione nel trasferimento di tutte le attività intraprese dalla società per azioni Larderello;

* * *

Il principio adottato per la esclusione degli autoproduttori dal trasferimento deve intendersi (come bene rileva la relazione ministeriale) nel senso che il fabbisogno dell'anno 1962 viene riferito alla produzione media annua del triennio 1959-61 e ciò per potere compensare il diverso andamento idrologico di singoli anni suscettibili di influire – anche sensibilmente – sulla produzione annua degli impianti idroelettrici tuttora prevalenti nel nostro Paese.

Come è noto, nella economia industriale del nostro tempo, molte imprese appartenenti ai rami più svariati, specialmente nel settore manifatturiero, hanno interesse a produrre con mezzi propri la energia occorrente per i processi da essa eseguiti. Il provvedimento, in quanto mira a garantire, come si dice nell'articolo 1, una disponibilità di energia al minimo costo ed adeguata per quantità e prezzi, non ha alcun motivo di turbare l'equilibrio tecnico ed economico di imprese che si sono date una struttura produttiva capace di soddisfare il proprio fabbisogno di energia. E, d'altra parte, non v'è dubbio che queste imprese non mancheranno di rifornirsi presso l'Ente nell'ipotesi che questo fosse in grado di soddisfare a condizioni più convenienti dell'autoproduzione i fabbisogni degli autoproduttori.

Il problema degli autoproduttori fu risolto in Francia in senso positivo, includendo cioè anche tali imprese tra quelle da nazionalizzare ed affidandone la gestione a comitati misti, formati pariteticamente da membri nominati dalla « Electricité de France » e dai privati ex produttori degli impianti. Inoltre la Compagnia nazionale francese è tenuta ad assicurare alle imprese ex autoproduttrici forniture di energia equivalenti, per quantità, qualità e prezzo, a quelle effettuate prima della nazionalizzazione.

A tale sistema, che non ha risolto in modo adeguato il problema, poiché, grazie alle limitazioni accennate, le aziende ex autoproduttrici continuano ad utilizzare i loro impianti elettrici alle stesse condizioni esistenti sotto il regime precedente, il disegno italiano ha preferito una linea più decisa ed operante ed ha escluso dalla nazionalizzazione le imprese autoproduttrici, purché il loro fabbisogno superi appunto il 70 per cento dell'energia prodotta, secondo la media del triennio 1959-61.

Con particolare attenzione dovrà essere esaminato il caso delle aziende autoproduttrici che proprio nel corso del triennio 1959-1961, in attuazione di un già programmato incremento della propria attività di produzione prevalente, abbiano realizzato un tale aumento della « autoproduzione » di energia elettrica, da modificare radicalmente la proporzione – sempre fino allora mantenuta nei limiti considerati utili dalla legge – tra questa autoproduzione e l'attività produttiva principale.

Particolare è, infine, la posizione dell'Ente Autonomo del Flumendosa, il quale, produce energia (limitatamente ai mesi estivi) per circa 90 milioni di chilowattore. Gli impianti di immissione d'acqua in rete per uso potabile, di sollevamento ecc. assorbono circa l'80 per cento della produzione. Per il resto, già dal 1959, l'E. A. F. ha stipulato una convenzione con l'Ente sardo di elettricità, che utilizza l'eccedenza. Si tratta, in sostanza, di un'azienda auto produttrice di energia « di scarto », che assorbe circa 70 milioni di chilowattore dei 90 milioni di produzione complessiva.

* * *

Un regime particolare è previsto per le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 (aziende municipalizzate), per gli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale esercenti le attività dell'industria elettrica più volte menzionate, nonché per l'Ente Autonomo Volturno del quale ultimo si è voluta riconoscere la particolare rilevanza agli effetti della industrializzazione dell'*hinterland* della città di Napoli nei cui confronti esso opera e agisce quale una vera e propria azienda municipalizzata. Tenuto conto dell'importanza di tale Ente ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno napoletano, l'esonero del trasferimento vale come incentivo a sviluppare quella politica di razionale sfruttamento e potenziamento delle fonti di energia elettrica meridionali di cui l'Ente Volturno è stato benemerito precursore e della quale recentemente è stato confermato protagonista dalla legge speciale per Napoli. A tali enti ed aziende è riservato un diritto di scelta che deve essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in ordine alla esclusione dal trasferimento ed alla continuazione della gestione sotto forma di una concessione regolata da appositi capitolati, oppure in ordine al trasferimento all'Ente. In questa ultima ipotesi si applicano gli stessi criteri previsti per le imprese private, per quanto attiene alle modalità del trasferimento, non-

ché delle valutazioni e del pagamento degli indennizzi. La legge che nazionalizzò le imprese elettriche in Francia, fra l'altro, esonerò le centrali elettriche di proprietà di enti di diritto pubblico, che invece il disegno italiano non ha escluso dalla nazionalizzazione.

Si tratta di un criterio per il quale non si ravvisano, invero, valide giustificazioni, poiché, una volta stabilito che una determinata impresa è di preminente interesse nazionale e che va riservata allo Stato, l'azienda pubblica non ha più ragione di sussistere come l'impresa privata; solo ragioni di carattere particolare in relazione a determinate situazioni possono consentire di derogare al principio generale. Ed è per questo che il disegno di legge italiano prevede la possibilità di lasciare in concessione l'esercizio dell'attività di cui trattasi agli enti istituiti dalle Regioni con statuto speciale agli enti locali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 (comuni e provincie), ed all'Ente Volturno purché ne facciano richiesta entro due anni dalla entrata in vigore della legge.

Nei casi degli enti che possono ottenere dall'Ente nazionale la concessione delle attività di cui all'articolo 1, ma che attualmente si trovino nella situazione di effettuare la distribuzione della energia elettrica in zone geografiche o città nelle quali coesiste una rete di distribuzione di un'impresa privata (che come tale sarà assorbita dall'Ente), dovrà a suo tempo esaminarsi la possibilità di concedere la nuova distribuzione interamente all'ente pubblico che attualmente vi partecipa, se esso presenta la richiesta di ottenere la concessione, con il passaggio a detto ente della parte di rete di distribuzione che attualmente appartiene alla impresa privata.

È stato ricordato in seno alla Commissione anche il caso veramente particolare dell'importante Consorzio Elettrico del Buthier (C.E.B.). Appare evidente che anche il C.E.B. debba essere trasferito all'ENEL. Al C.E.B., infatti, partecipano le Ferrovie dello Stato (vedansi in proposito le disposizioni del terzo comma del punto 4° dell'articolo 4); la Società nazionale « Cogne » – S.p.A. – la quale non consuma più del terzo di sua spettanza dell'energia elettrica prodotta; l'A.E.M. di Torino, la quale non consuma l'energia che ricava dal C.E.B. solo per i servizi pubblici del Comune, ma in parte la vende. Per quanto riguarda l'indennizzo per il trasferimento all'ENEL, è certamente esclusa da esso la parte che riguarda la quota di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

Infine l'articolo 4 consente espressamente al Governo di emanare decreti delegati che possono riferirsi a singole imprese con individuazione dei beni e dei rapporti da trasferire all'Ente nazionale. Si tratta di una facoltà che il Governo può esercitare allorché il complesso dei beni e dei rapporti da trasferire è più facilmente individuabile e non vi è bisogno di atti esecutivi che dovrebbero conseguire ai decreti delegati di contenuto più generale, riferiti a pluralità di casi o di situazioni.

## 14. — *C*) DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

*Art. 5.* — L'articolo 5 detta i principî e i criteri direttivi da seguire per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere per i beni assoggettati a trasferimento. Al riguardo non sembra dubbio, come giustamente osserva la relazione ministeriale, che la valutazione dei complessi di beni da trasferire debba trovare in primo luogo un riferimento in quotazioni di mercato.

È possibile ottenere, per i beni di molte imprese, una indiretta valutazione di mercato; buona parte delle società italiane esercenti la industria elettrica hanno, infatti, da tempo introdotto sul mercato valori con le loro azioni e queste azioni sono oggetto di larghe e continue negoziazioni; e i prezzi, che si formano per effetto di tali negoziazioni, possono quindi offrire fondate indicazioni sul valore dei complessi di beni in questione.

Si può, infatti, ritenere che il valore del capitale emesso dalle società, quale risulta da quotazioni opportunamente scelte, corrisponda al valore globale netto dei cespiti attivi e passivi delle imprese da trasferire. È pur vero che le società esercenti attività elettrica posseggono anche attività estranee all'esercizio elettrico; e, quindi, che le quotazioni si riferiscono anche a tali beni che non sono soggetti a trasferimento. Ma questi beni estranei all'esercizio elettrico non rappresentano che una piccola quota del patrimonio delle varie società e non è difficile procedere a una loro corretta valutazione che consenta la necessaria rettifica del valore del capitale e, su tale base, l'immediata restituzione alle società interessate.

L'utilizzo delle quotazioni di borsa ai fini della valutazione del patrimonio delle imprese elettriche pone di fronte al problema della identificazione delle quotazioni che possono più equamente esprimere il valore dei beni da trasferire.

Un primo elemento, che si è ritenuto di dovere senz'altro acquisire, è stato quello di escludere le quotazioni successive all'epoca in cui il provvedimento di nazionalizzazione apparve di probabile e di prossima attuazione.

Assunte così le quotazioni del mese di dicembre 1961, come le ultime da prendersi in considerazione ai fini della valutazione, si poneva il problema di stabilire il periodo le cui quotazioni fossero da prendere a base della valutazione; è sembrato che questo periodo non potesse essere inferiore ad un triennio, sia per comprendere nella media generale, che si viene così a formare, una maggiore varietà di andamenti, sia perché un periodo più breve verrebbe a corrispondere al periodo di quotazioni particolarmente elevate per tutti i valori azionari, anche non elettrici, tanto rispetto al periodo precedente, quanto a quello susseguente.

Questo complesso di considerazioni giustifica ampiamente l'adozione nel disegno di legge del criterio secondo il quale i beni da trasferire appartenenti a società le cui azioni sono quotate in borsa, debbano valutarsi in base ai prezzi di compenso nel triennio precedente il dicembre 1961, cioè nel triennio 1959-61.

Quanto alle società non quotate in borsa, è in primo luogo da ricordare che si dispone di un documento, sia pure di natura amministrativa, comune a tutte le aziende esercenti l'industria elettrica che può essere di grande ausilio nella valutazione di cui ora trattasi. È questo il bilancio che le imprese elettriche sono tenute a presentare al Ministero dell'industria e del commercio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191.

Questo bilancio deve essere formato alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo un modello unificato, ed offre una prima ndicazione del valore globale del complesso dei beni trasferiti.

Questa indicazione meramente contabile non potrebbe ovviamente assumersi come valore dei beni da trasferire; opportune rettifiche debbono quindi essere introdotte. A tal fine i risultati delle valutazioni adottate per le imprese di società quotate in borsa possono fornire i necessari coefficienti di rettifica, coefficienti la cui applicazione consente di conseguire una sodisfacente uniformità di criteri per tutte le imprese trasferite, siano o non siano quotate in borsa.

Per le imprese appartenenti a società non aventi azioni quotate si è ritenuto opportuno utilizzare i bilanci al 31 dicembre 1960, cioè bilanci redatti in epoca non influenzata dalla previsione del presente provvedimento.

Per ambedue i gruppi di imprese, si poneva, infine, il problema di aggiornare i valori determinati in riferimento, per le società quotate a fine 1961, e per le non quotate a fine 1960, alla situazione effettiva esistente al momento del trapasso.

I criteri per procedere a questo aggiornamento sono indicati nel numero 3°) dell'articolo 5. Questo numero 3c) dispone anche la valutazione dei beni estranei all'esercizio elettrico da svolgersi secondo gli stessi criteri con cui vengono valutati i beni trasferiti.

Si può osservare che i beni da restituire possono non essere oggetto di negoziazioni di mercato; in effetti sarà questo il caso più frequente.

Si è però ritenuto in primo luogo che si conosce il valore di mercato dell'impresa cui appartiene il bene da restituire e che il valore del bene stesso deve comunque essere correlato con detto valore che è già obiettivamente e convenzionalmente determinabile.

In secondo luogo non mancheranno riferimenti a beni analoghi o a costi di ricostruzione che possono fornire elementi complementari a quelli di cui al punto precedente.

* * *

Le più sostanziali modificazioni introdotte riguardano i punti 3°), 4°), 5°) e 6°).

Al punto 3°) si è ritenuto opportuno stabilire che i valori dei beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4 siano determinati in base ai valori di mercato, anziché quelli di bilancio, per ovviare gli inconvenienti che potrebbero sorgere qualora ci si trovasse di fronte a beni immobiliari valutati in bilancio, come spesso accade, con la simbolica lira.

Al punto 4°) si è colmata una lacuna del disegno di legge ministeriale stabilendo che per le imprese le quali non possono rientrare nelle categorie di cui ai numeri precedenti (tutte e senza eccezioni) l'indennizzo va determinato in misura pari al valore di stima, lasciando ai decreti delegati di definire forme e modi i quali non potranno ovviamente che essere quelli del metodo arbitrale o peritale caratteristico del nostro ordinamento giuridico.

In proposito, comunque, il Comitato dei Nove si è riservato di approfondire lo studio del problema e di presentare in Aula un emendamento che sancisca i principî ed i criteri direttivi della delega legislativa.

Al punto 5°) si prevede, al fine di accelerare le definizioni delle vertenze attinenti alla valutazione e liquidazione dell'indennizzo, la costituzione di una apposita Commissione competente ad esaminare in sede amministrativa i ricorsi eventualmente presentati dagli aventi diritto. L'Autorità giudiziaria potrà essere adita soltanto dopo l'espletamento della procedura del ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione. Qualora la decisione della Commissione non sia comunicata entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, è ammessa ugualmente la azione davanti all'autorità giudiziaria non oltre il termine di un anno dalla proposizione del ricorso in sede amministrativa, salvo che entro il termine medesimo non intervenga la comunicazione della Commissione.

Al punto 6°) si è aggiunto il principio in forma esplicitativa dell'esclusione dall'indennizzo degli enti pubblici e dell'Ente Siciliano di Elettricità, in quanto il rimborso del capitale rispettivo si ridurrebbe ad una partita di giro nell'ambito del pubblico erario, fatti salvi i diritti della Regione siciliana per quanto attiene ai fondi da questa erogati all'E.S.E. posto che la Regione ha un proprio bilancio, del tutto separato e diverso da quello dello Stato.

*Art. 6.* — L'articolo 6 fissa i criteri da adottare per il pagamento dell'indennizzo.

Si è anzitutto ritenuto necessario riferire le varie operazioni ad una data comune così da dare a tutte le parti un massimo di certezza.

Poiché, a norma della legge 4 marzo 1958, n. 191, tutte le imprese elettriche italiane chiudono l'esercizio al 31 dicembre, si è stabilito che all'Ente siano trasferiti tutti i proventi e tutti gli oneri di competenza dell'esercizio iniziatosi il 1° gennaio 1962 e che, in contropartita, l'indennizzo sia riconosciuto con valuta pure 1° gennaio 1962.

Quanto alla forma di pagamento, si è stabilito che l'ammontare dell'indennizzo sia accreditato agli aventi diritto in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1963, cioè a partire dall'inizio del primo esercizio dell'Ente.

L'esercizio 1962 si considera quindi come un esercizio di transizione.

Quanto al tasso da applicare al credito che, con decorrenza 1° gennaio 1962, viene a formarsi a favore dell'indennizzo, esso è stato fissato nella misura del 5,50 per cento.

Gli interessi maturati per l'esercizio 1962 saranno pagati a fine gennaio 1963, così da consentire alle società assoggettate al trasferimento il conseguimento di un provento su cui fondare la corresponsione di dividendi ai propri azionisti per l'esercizio 1962.

A partire dal 1° gennaio 1963 avrà inizio l'ammortamento vero e proprio del debito, ammortamento che sarà effettuato mediante corresponsione di 20 semestralità uguali di cui la prima scadente il 1° luglio 1963.

*Art. 7.* — La nuova formulazione del primo comma dell'articolo 7 è intesa ad agevolare i piccoli e medi risparmiatori, ed in particolare le persone fisiche, ai quali viene attribuito il diritto, in luogo della "facoltà,, in origine conferita all'Ente, di alienare all'Ente medesimo le azioni quotate in borsa delle società soggette a trasferimento al medesimo valore sancito nell'articolo 5 (n. 1) e ricevendo in contropartita obbligazioni computate al valore nominale che fruttano l'annuo interesse del 5,50 per cento;

Le azioni così acquistate saranno portate in detrazione delle semestralità dovute dall'Ente alla società che aveva emesso le azioni.

È stato molto opportuno ed ha giovato ai fini di un più giusto trattamento degli azionisti l'emendamento presentato in proposito dagli onorevoli Dosi e Curti, con la piena adesione del relatore, secondo il quale l'ENEL acquisterà le azioni degli azionisti che non vogliono seguire le sorti delle società ex elettriche chiamate a diverse attività produttive.

Va altresì ricordato che il Ministro del Bilancio, onorevole La Malfa, ebbe a dichiarare in proposito che, condividendo pienamente la precisazione introdotta dalla Commissione per quanto riguarda il prezzo al quale sarebbero state convertite, dall'ENEL, le vecchie azioni offerte dagli azionisti, in obbligazioni, si era posto il problema se convenisse prevedere l'emissione, da parte dell'Ente, di due tipi di obbligazioni, l'uno destinato alla conversione delle azioni, l'altro destinato ai bisogni di emissione dell'Ente, con modalità corrispondenti alle condizioni del mercato. Egli chiese alla Commissione se si potesse prospettare, nella relazione alla Assemblea, la possibilità di una soluzione sostitutiva di quella adottata, per cui anche le obbligazioni da consegnare agli ex azionisti venissero emesse al prezzo e al tasso propri delle condizioni correnti sul mercato all'epoca dell'emissione. In tal caso il tipo di obbligazione da emettere sarebbe stato unico, unico il tasso, e unico il prezzo di emissione.

Nel caso di conversione delle azioni, il calcolo verrebbe fatto sulla base del prezzo di

emissione, ciò che costituirebbe un vantaggio rispetto allo svantaggio di un'eventuale differenza del tasso di interesse, rispetto alla annualità.

In sostanza, la norma sostitutiva del secondo comma dell'articolo 7 potrebbe essere del seguente tenore secondo il Ministro:

« Il pagamento del prezzo delle azioni acquistate sarà effettuato dall'Ente mediante proprie obbligazioni, computate al valore di emissione e fruttanti l'interesse risultante dalle condizioni correnti del mercato all'epoca dell'emissione stessa ».

15. — *D)* DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

*Art. 8.* — Il primo comma dell'articolo, rimasto immutato nel testo della Commissione rispetto a quello dell'articolo 10 ministeriale, stabilisce l'esenzione dell'ENEL dalle imposte di ricchezza mobile, sulle industrie e i commerci, le arti, le professioni e le società e ciò per l'evidente motivo che un Ente pubblico operante a fini di utilità generale non può essere assoggettato al pagamento di imposte la cui natura abbia carattere di prelievo di ricchezza prodotta in contropartita di servizi o prestazioni da parte della collettività. D'altra parte, non essendo l'erario in grado di vedere falcidiate le proprie entrate globali, si è ritenuto di dover prevedere, col successivo comma una norma di indole riparatoria.

La prescrizione della delega al Governo a determinare l'aliquota dell'imposta unica (sostitutiva di quelle previste nell'articolo 10 del testo ministeriale), in luogo della determinazione *ex lege* della misura fissa di lire una per chilovattore di energia prodotta, è intesa (così come è configurata nel secondo comma) a consentire all'esecutivo di determinarne il preciso ammontare in riferimento alla necessità – resa esplicita nella nuova formulazione del testo – di equilibrare tale gettito rispetto a quello di cui lo Stato, gli enti locali (i quali non dovranno essere privati di alcuna entrata loro spettante precedentemente) e le Camere di commercio hanno usufruito nell'esercizio 1959-60, in misura non superiore, tuttavia, all'ammontare medesimo maggiorato del 10 per cento.

È, a questo proposito, da tenere presente il particolare caso degli enti locali i quali potranno avere introiti tributari solo in seguito alla recente entrata in funzione di nuovi impianti.

*Art. 9.* — L'iscrizione nei bilanci aziendali del valore dell'indennizzo in luogo dei lavori inerenti ai precedenti patrimoni aziendali darà luogo in molti casi a differenze; si è ritenuto equo stabilire che dette differenze non costituiscono plusvalenze tassabili ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Va inoltre posto in rilievo che, con gli emendamenti apportati a quelle parti dell'articolo 7 del testo ministeriale che sono state inserite – per armonia legislativa, nel nuovo articolo 9 – risultano agevolate le società le cui imprese siano state trasferite, nel senso che, ai fini della imposta societaria, sono detratti, in sede di determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 dal testo unico sulle imposte dirette, i crediti verso l'Ente a titolo di indennizzo per l'ammontare risultante alla chiusura di ciascun esercizio, aggiungendo che tanto l'ammontare dell'indennizzo quanto gli interessi relativi non costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 148 del testo unico sopra ricordato.

Inoltre gli interessi percepiti dagli indennizzati ai sensi dell'articolo 6 vengono assimilati agli interessi corrisposti sui titoli pubblici e sono quindi esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Gli ultimi commi dell'articolo 9 riproducono, infine, l'articolo 9 del testo ministeriale. In essi viene stabilito che l'immobilizzo determinato dalla corresponsione dell'indennizzo in semestralità, distribuite lungo un periodo di 10 anni anziché in obbligazioni negoziabili, può essere in parte corretto dagli aventi diritto mediante la cessione di semestralità o la loro costituzione in pegno.

Si tratta di operazioni a media scadenza effettuabili dagli appositi istituti e il cui sviluppo, secondo il giudizio delle competenti Autorità, converrà agevolare nei limiti consentiti dalla situazione del mercato finanziario e in armonia con le finalità generali della politica di sviluppo economico; si è quindi ritenuto opportuno disporre con questo articolo che tali cessioni e tali costituzioni in pegno siano soggette alla tassa fissa di lire 1.000.

Gli emendamenti approvati hanno lo scopo, da un lato, di specificare che l'agevolazione tributaria per gli atti di fusione fra società i cui beni siano stati oggetto di trasferimento, va riferito al complesso dei beni residui delle società medesime e che il medesimo trattamento deve essere riservato qualora, anziché a fusione, si proceda a conferi-

mento in altre società. Tale trattamento di favore favorirà il migliore dimensionamento, ai fini dell'esercizio di ulteriori attività imprenditoriali, delle società i cui beni siano stati trasferiti e ciò nel quadro della politica di sviluppo dell'economia di cui il disegno di legge vuole essere una valida premessa.

*Art. 10.* — Il testo è rimasto immutato rispetto a quello ministeriale originario dell'articolo 12 e le disposizioni ivi recate giovano a rendere possibile la più agevole ricerca dei mezzi mediante emissione di obbligazioni che, esenti da imposte presenti e future, salvo il bollo di lire 10 per titolo, possono essere garantite dallo Stato e godono di un trattamento preferenziale nel mercato finanziario dei titoli che ne renderà possibile il più ampio collocamento.

16. — *E)* LE NUOVE ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ ASSOGGETTATE AL TRASFERIMENTO - DISPOSIZIONI VARIE

*Art. 11.* — Le norme sancite nell'articolo 11 sono utili a garantire alle società assoggettate a trasferimento la possibilità di continuare a svolgere attività economiche impedendo lo scioglimento di diritto ex articolo 2448 del Codice civile.

Si è ritenuto opportuno fissare il termine massimo (30 giugno 1964) entro il quale l'assemblea straordinaria dei soci di una società i cui beni siano oggetto di trasferimento possa deliberare il cambiamento dello scopo sociale senza incorrere nelle disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento obbligatorio per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Si è altresì fatta espressa riserva di coordinare in sede di decreti delegati l'eventuale recesso del socio con le norme relative agli indennizzi ed al relativo pagamento differito, in modo da evitare oneri troppo pesanti per le società rimaste in essere.

È stato, pertanto, preferito il sistema del trasferimento dei complessi aziendali delle imprese elettriche a quello di espropriazione delle azioni. Il sistema prescelto presenta innanzi tutto il vantaggio di lasciare in vita la persona giuridica nella sua struttura sociale azionaria, consentendo alla medesima di continuare nell'esercizio di quelle attività di carattere produttivo che esorbitano dalla specifica sfera di cui lo Stato vuole assumere l'esclusività, salva la facoltà di recesso dei singoli soci a norma di legge.

Ma non si esauriscono qui gli aspetti positivi di questo sistema, poiché non certo trascurabili appaiono i riflessi attinenti alla sua legittimità costituzionale, in relazione ai principi fondamentali dettati dall'articolo 43 della Costituzione in materia di espropriazione per utilità generale.

Sembra, infatti, evidente che quando lo Stato decide di espropriare determinate categorie di imprese per ragioni di utilità generale, riservandosi l'esclusività di determinate attività economiche, debba contenere la propria azione nei limiti strettamente necessari per il raggiungimento dei fini di utilità generale ai quali mira.

Una espropriazione più ampia, che si estendesse anche a beni appartenenti sì alle imprese di produzione dell'energia, ma estranei a questa sfera, vulnererebbe il significato intrinseco dell'articolo 43 e gli stessi principî fondamentali in materia.

La permanenza in vita delle imprese, anche dopo il trasferimento all'Ente del loro patrimonio aziendale, inoltre, ha il pregio di attenuare i più immediati effetti economici e finanziari di una riforma di così vasta portata, funzionando, per così dire, da cuscinetto, soprattutto nel periodo di assestamento nella nuova situazione.

Infatti le società, private per la maggior parte del loro patrimonio, ma creditrici verso l'Ente dell'indennizzo frazionato in venti semestralità, finiscono col diventare società finanziarie, nelle quali le singole partecipazioni (azioni) continuano ad avere un loro valore intrinseco e di mercato, anche se basato solo su dei crediti e non su beni reali.

Per questa via la nazionalizzazione non costituirà soltanto di per sé uno stimolo allo sviluppo economico nazionale, ma potrà agevolare anche nuovi investimenti in altri settori, nel quadro della programmazione economica, con funzioni propulsive soprattutto per l'intera economia di zone depresse, come il Mezzogiorno e l'area umbro-marchigiana. Il Governo, pertanto, dovrà fare tutto il possibile per incoraggiare la sopravvivenza e la trasformazione delle società.

Ma il permanere di un valore intrinseco delle azioni e di una loro quotazione di borsa, consente anche il permanere della loro negoziabilità, il che significa lasciare ai singoli azionisti la possibilità di realizzare, sul mercato, il denaro già investito in titoli elettrici.

È auspicabile che vengano stabilite nel modo più preciso le norme per la liquidazione delle società ex elettriche che eventualmente non si dedichino ad altre attività e quindi le norme per trasferire ai soci il credito verso lo Stato a mezzo di titoli negoziabili.

* * *

*Art. 12.* — La norma di cui al primo comma giova a stabilire un fermo principio di salvaguardia della integrità dei beni soggetti a trasferimento e ciò in omaggio non soltanto al principio di ovvia tutela di impianti che si accingono a divenire patrimonio pubblico, ma anche a quello civilistico della cura e della vigilanza sui beni reali dovute da qualsiasi amministratore di cose altrui.

Il secondo comma dell'articolo è rimasto immutato nel testo ministeriale dell'art. 14 salvo perfezionamenti di forma e pertanto gli atti pregiudizievoli eventualmente compiuti, che abbiano nociuto alla consistenza patrimoniale o all'efficienza produttiva e tecnica delle imprese trasferite, sono dichiarati nulli e cioè privi di qualsiasi efficacia giuridica.

I commi successivi dell'articolo valgono a colmare una lacuna del testo originario ministeriale, nel senso che si è voluto salvaguardare l'Ente dai dannosi effetti di contratti di fornitura, allacciamento o trasporto di energia per usi diversi da quelli di pubblico servizio ovvero domestici, artificiosamente stipulati dopo il 30 giugno 1961. Così pure, per quanto attiene ai contratti di consulenza in genere, e professionale in particolare, è parso opportuno sancirne la risoluzione *ope legis*, salvo conferma da parte dell'Ente.

Infine, allo scopo di fornire all'Amministrazione governativa tutti gli elementi necessari, sia per la redazione dei decreti delegati, sia per gli adempimenti successivi, è stato previsto un censimento di tutte le imprese che comunque esercitino attività relativa alla industria elettrica come definite nell'articolo 1 del provvedimento: i legali rappresentanti delle imprese sono obbligati a trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio i dati che saranno indicati con apposito decreto ministeriale, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Per assicurare l'esatto adempimento dell'obbligo così sancito, è stata prevista l'irrogazione agli inadempienti di una pena contravvenzionale consistente nell'ammenda da 2 a 20 milioni di lire.

*Art. 13.* — La nuova formulazione dell'articolo stabilisce il principio, che è sembrato indispensabile per il più snello funzionamento dell'Ente, che il rapporto di lavoro del personale di questo debba essere regolato dalle norme del diritto privato. Stabilisce altresì che il personale in servizio presso le imprese trasferite al 1° gennaio 1962, è mantenuto in servizio conservando il trattamento giuridico ed economico in atto goduto. Infine il Governo è delegato ad emanare norme sul trattamento previdenziale e assistenziale del personale dipendente dall'ENEL al fine di unificare i sistemi attuali e fatti salvi i diritti acquisiti.

Tali disposizioni giovano oltre alla già cennata esigenza di funzionalità dell'ENEL anche alla opportunità di creare una situazione tale che non disperda il patrimonio di esperienza e di capacità insito nei quadri amministrativi e tecnici delle imprese trasferite, dettando per di più una disciplina uniforme nel settore previdenziale ed assistenziale che non mancherà di svolgere benefici effetti sulla serenità e sul rendimento dei lavoratori e quindi sull'efficienza dell'Ente.

Naturalmente l'articolo 13 dovrà applicarsi anche al personale delle Associazioni di categoria che svolgono attività di assistenza collettiva per le imprese trasferite all'Ente (A.N.I.D.E.L., F.E.N.I.E.L.), e in servizio alla data del 1° gennaio 1962, il quale quindi potrà essere trasferito all'Ente, conservando il rapporto di lavoro secondo la situazione in atto al momento del trasferimento.

*Art. 14.* — L'articolo sancisce l'immediata entrata in vigore della legge allo scopo di rendere possibile la immediata esecuzione degli atti e adempimenti dalla legge stessa stabiliti.

## 17. — CONCLUSIONE

La relazione ha avuto la modesta pretesa di illustrare la situazione dell'industria elettrica in Italia e le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del disegno di legge, nel quadro della politica economica di sviluppo equilibrato.

Senza ottimismi fideistici e senza pessimismi ingiustificati, è ormai possibile giungere alla conclusione: ci troviamo dinanzi ad un nuovo importante passo che lo Stato, in un particolare momento storico-politico, compie sulla tradizionale via del controllo pubblico del fondamentale settore dell'energia elettrica, superando ogni residua, e talvolta antieconomica, visione aziendalistica.

Lo Stato, che ha assoggettato al regime della concessione le acque pubbliche, che ha sottoposto gli impianti termoelettrici e il

trasporto dell'energia all'autorizzazione ministeriale, che ha concesso contributi, che ha instaurato una complessa disciplina tariffaria, che ha richiesto la presentazione al Ministero dell'industria e del commercio dei bilanci delle imprese elettriche, che ha controllato direttamente quasi un terzo della produzione attraverso la Finelettrica e le Ferrovie dello Stato, trasferisce oggi le imprese che esercitano attività elettriche ad un apposito Ente pubblico economico, al quale viene riservato l'esercizio dell'attività stessa.

È stato compiuto ogni possibile sforzo per dare all'Ente la massima autonomia e il massimo di economicità, lungi da ogni pericolo di politicizzazione e di burocratizzazione, con una struttura agile, efficiente, articolata e decentrata, con amministratori scelti in base a criteri di competenza e indipendenza, con dipendenti aventi rapporti di lavoro di diritto privato, con ogni valida forma di controllo interno ed esterno.

Il disegno di legge, in conformità con la Carta costituzionale, ha adottato sistemi e congegni rispettosi del risparmio privato, dell'equilibrio finanziario, delle prospettive di sviluppo economico. Esso non dispone la sostituzione coattiva dei titoli azionari, non implica gravi turbamenti del mercato finanziario, non sopprime le attuali società con il loro notevole patrimonio imprenditoriale.

I piccoli produttori e distributori, gli autoproduttori, le aziende municipalizzate sono esonerate dal trasferimento all'Ente. Nessun attentato viene rivolto all'iniziativa privata; nessun massiccio, decisivo passo verso orme invadenti di statalismo viene pertanto effettuato. Ogni timore allarmistico di rivolgimenti e di sovvertimenti, politici ed economici, è infondato.

Il relatore confida, pertanto, che il disegno di legge, ispirato esclusivamente all'interesse generale, trovi il consenso dei colleghi.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza.*

# ALLEGATO

*La Commissione ha autorizzato il relatore a dare notizia alla Camera degli ordini del giorno presentati durante la discussione del disegno di legge.*

*Il relatore, nell'ottemperare al mandato ricevuto, ne raccomanda l'esame da parte dell'Assemblea per le deliberazioni che rientrano nell'ambito della sua sovrana competenza.*

La Camera,

considerata la situazione in cui viene a trovarsi dopo il trasferimento all'ENEL del suo settore elettrico il complesso siderurgico, meccanico, chimico, minerario della società « Terni »,

invita il Governo

a fornire direttive all'I.R.I. affinché una parte congrua dell'indennizzo goduto dalla Finelettrica, anche come valore di riscatto delle attività elettriche della « Terni », sia destinata all'ammodernamento e allo sviluppo produttivo delle rimanenti attività della società stessa e alla creazione di nuove iniziative in maniera da garantire l'espansione di un complesso produttivo chiamato ad assolvere, anche per la sua natura di azienda a partecipazione statale, ad una funzione propulsiva per l'intera economia umbra.

**Anderlini, Radi, Lombardi Riccardo, Battistini, Isgrò, Reale Oronzo.**

La Camera,

impegna il Governo:

a collegare le norme relative alle modalità particolari per la fornitura di energia elettrica alla società Terni, alla garanzia di una effettiva realizzazione di indirizzi di sviluppo nel settore chimico, meccanico, siderurgico e cementiero, secondo i principî contenuti nell'ordine del giorno dell'Umbria approvato il 17 febbraio 1960;

e a determinare il reinvestimento dell'indennizzo, derivato dal trasferimento della Terni Elettrica, nei settori meccanico, chimico, siderurgico e cementiero della stessa società.

**Guidi, Caponi, Angelucci, Carrassi, Busetto, Raffaelli, Napolitano Giorgio, Natoli, Failla, Dami.**

La Camera,

considerato la rilevante importanza che ai fini di un vigoroso incremento della produzione nazionale di energia elettrica hanno le risorse di vapori endogeni della Toscana;

considerato che l'area in concessione è stata sfruttata limitatamente ad un ristretto bacino, lasciando inutilizzate enormi risorse capaci di dare un considerevole apporto di energia pregiata alla economia del Paese,

impegna il Governo

affinché l'ENEL:

1°) predisponga adeguati investimenti e, col concorso dei tecnici, delle maestranze, dei rappresentanti degli enti locali interessati, formuli un programma pluriennale di ricerche e messa a produzione di vapore endogeno in tutto il territorio oggetto della concessione;

2°) sviluppi ricerche di vapori in tutto il territorio nazionale, a partire dalle zone già indiziate;

3°) promuova la costituzione di un istituto di studi e di ricerche per la industria geo-termoelettrica.

**Raffaelli, Dami, Longo, Tognoni, Bardini, Diaz Laura, Busetto, Natoli, Napolitano Giorgio, Failla, Granati, Kuntze, Sulotto, Soliano.**

La Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge per l'istituzione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica,

invita il Ministro
delle partecipazioni statali

ad assicurare la priorità alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno nel programma di nuovi investimenti che dovrà essere predisposto per l'utilizzazione dell'indennizzo previsto per le imprese elettriche a partecipazione statale che saranno trasferite all'ENEL.

**Lombardi Riccardo, Anderlini, Castagno, Comandini, Giolitti, Passoni.**

La Commissione,

considerato che scopo precipuo della istituzione dell'Ente per l'energia elettrica è quello della unificazione del settore, ai fini

di una coerente gestione unitaria nel quadro di una più ampia programmazione economica;

considerato che le esclusioni dal trasferimento all'Ente previste dal disegno di legge e riguardanti imprese autoproduttrici o di modeste dimensioni, non costituiscono deroga al principio della sostanziale unità del sistema e si giustificano per la esigenza di non turbare l'efficienza tecnica ed economica di imprese le quali operano in settori diversi o per l'opportunità di mantenere in vita imprese le quali hanno limitata rilevanza ai fini degli scopi che la legge si propone;

considerato che pertanto appare opportuno rendere possibile e agevolare il processo di assorbimento delle imprese escluse, ove queste lo richiedano,

esprime il parere

che la legge delegata o comunque le direttive che saranno impartite dal Governo per la futura attività dell'Ente, debbano prevedere e regolare la possibilità, da parte dell'Ente, di assorbire, con i criteri di valutazione previsti dalla legge, le imprese non soggette a trasferimento, che ne facciano richiesta.

**Guerrieri Emanuele, Amatucci.**

La Camera,

considerata la rilevanza delle disponibilità per investimenti che alle società già esercenti attività di produzione e distribuzione di energia elettrica deriveranno dalla corresponsione dell'indennizzo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge,

invita il Governo:

a impartire le istruzioni e predisporre le misure necessarie affinché ogni concessione di anticipazioni sulle semestralità di cui all'articolo 7 della presente legge sia subordinata all'accertata corrispondenza dei progetti d'investimento a cui si intendono destinare le somme relative con gli indirizzi della politica di programmazione e con gli obiettivi che essa deve proporsi di equilibrato sviluppo economico e di effettivo progresso sociale;

e ad accelerare, più in generale, la preparazione delle direttive e degli strumenti rivolti ad attuare – nel quadro della programmazione – un efficiente controllo sulla politica degli investimenti e dei prezzi dei grandi gruppi industriali e finanziari, e sulla condotta delle società per azioni, anche e in particolar modo al fine di una conseguente azione d'intervento nei confronti di posizioni e pratiche monopolistiche.

**Napolitano Giorgio, Longo, Natoli, Busetto, Raffaelli, Granati, Kuntze, Sulotto, Soliano, Dami, Failla.**

La Camera,

invita il Governo

a dare una applicazione opportunamente graduata delle norme dell'articolo 8 di modo che sia riconosciuta la priorità in favore delle persone fisiche che intendano avvalersi della facoltà di convertire le proprie azioni in obbligazioni dell'ENEL.

**Dosi, Berry, De' Cocci.**

La Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge per la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, nell'approvare l'articolo 8 del disegno di legge,

invita il Governo

a indirizzare l'intervento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella determinazione dei limiti e delle modalità previsti dal citato articolo per la conversione delle azioni offerte dagli azionisti delle società trasferite in obbligazioni dell'ENEL, in modo da assicurare la disponibilità di una quota minima a favore di ogni singolo azionista persona fisica, e ciò al fine di tutelare la posizione dei piccoli azionisti.

**Lombardi Riccardo, Anderlini, Castagno, Comandini, Giolitti, Passoni.**

La Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge per l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, nell'approvare gli articoli 10 e 11 del disegno di legge,

invita il Ministro delle finanze

a predisporre un organico disegno di legge per il riordinamento di tutta la legislazione tributaria attinente alle attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto e distribuzione della energia elettrica, da applicarsi allo scadere del termine fissato dall'articolo 11 del disegno di legge.

**Lombardi Riccardo, Anderlini, Castagno, Comandini, Giolitti, Passoni.**

La Camera,

avendo presente la opportunità di fissare il trattamento economico normativo per i lavoratori in atto al 26 giugno 1962 quale punto di riferimento riconosce, nel contempo, la normale esistenza di una dinamica sindacale la quale porta alla contrattazione permanente dei vari aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro, sia in applicazione di norme contrattuali sia per le rivendicazioni dei lavoratori,

Invita il Governo

a impartire istruzioni affinché il nuovo Ente prenda in considerazione e riconosca anche gli eventuali accordi contrattuali stipulati dopo il 26 giugno 1962 fra le Aziende e le rappresentanze dei lavoratori purché il contenuto di essi sia riconosciuto aderente agli indirizzi dell'Ente in materia di trattamento dei lavoratori.

**Sulotto, Longo, Busetto, Natoli, Raffaelli, Failla, Napolitano Giorgio, Kuntze, Granati, Soliano.**

La Camera,

rilevando che uno dei mezzi per la diminuzione del costo di produzione della energia elettrica è quello di accelerare il progresso tecnico degli impianti; conscia della necessità di proseguire ed anzi potenziare la tradizione di contributo originale al progresso mondiale che l'Italia ha sempre dato nel settore dell'elettricità,

impegna il Governo

acciocché, nel precisare (in virtù della delega che con la presente legge gli viene conferita) la struttura ed i compiti dell'ENEL, sancisca l'obbligo che annualmente non meno dello 0,5 per cento degli introiti lordi dell'Ente venga devoluto ad un fondo per la ricerca scientifica ed applicata nel settore delle fonti di energia, della produzione, del trasporto e delle applicazioni dell'energia elettrica e che l'amministrazione del fondo venga affidata ad un apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

**Battistini, Gagliardi.**

La Camera,

considerata l'esigenza del settore agricolo di ridurre da un lato i costi sviluppandone la produttività (specie attraverso l'irrigazione) e la meccanizzazione e d'altro canto l'urgenza di sviluppare negli ambienti agricolo-rurali i servizi pubblici essenziali;

considerata l'efficienza al riguardo di una disponibilità di energia elettrica a prezzi adeguati alle condizioni economiche dell'agricoltura,

invita il Governo

in sede di regolamentazione tariffaria di considerare le predette esigenze e finalità dell'agricoltura e di tutto l'ambiente agricolo-rurale al fine di stimolarne il più rapido e conveniente sviluppo economico e sociale.

**Zugno, Prearo, Armani, Radi.**

La Commissione,

nell'approvare il testo del disegno di legge istitutivo dell'ENEL,

fa voti

perché nei programmi annuali e pluriennali che l'ENEL sottoporrà all'approvazione del Comitato dei ministri sia dato adeguato sodisfacimento alle necessità della ricerca scientifica con speciale riguardo ai problemi relativi alle fonti di energia; e siano perciò stanziati i finanziamenti corrispondenti da considerare come veri e propri investimenti produttivi.

**Lombardi Riccardo, Anderlini, Castagno, Comandini, Giolitti, Passoni.**

# DISEGNO DI LEGGE
## DEL MINISTERO

**Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.**

ART. 1.

È istituito l'Ente per l'energia elettrica (E.N.E.L.), al quale è riservato il compito di esercitare in tutto il territorio nazionale le attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per le partecipazioni statali.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Il bilancio dell'ente è comunicato annualmente al Parlamento.

ART. 2.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma dell'articolo precedente sono trasferite in proprietà dell'Ente per l'energia elettrica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

ART. 3.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dagli articoli seguenti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative alla organizzazione dell'Ente per l'energia elettrica, alle sue funzioni ed a tutto quanto attiene ai trasferimenti e quant'altro previsto dalla presente legge.

# DISEGNO DI LEGGE
## DELLA COMMISSIONE

**Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.**

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), al quale è riservato il compito di esercitare in tutto il territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria e del commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per le partecipazioni statali.

Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dai beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione ed importazione della energia elettrica.

ART. 4.

Le norme di cui all'articolo 3, relative alla organizzazione ed alle funzioni dell'Ente, debbono prevedere:

*a*) gli organi individuali, collegiali e di controllo dell'Ente, nonché, nel rispetto della sua autonomia, i poteri del Ministero dell'industria e del commercio e quelli del Comitato dei Ministri, comprensivi della determinazione della politica tariffaria dell'Ente. Sarà prevista la nomina di un commissario, in temporanea sostituzione degli organi ordinari di amministrazione;

*b*) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi dell'articolo 2 nonché, ai fini di utilità generale, quelle inerenti alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese. Le dette funzioni sono esercitate con criteri di economicità.

ART. 5.

Le norme di cui all'articolo 3 sui trasferimenti disposti dall'articolo 2 dovranno attenersi ai seguenti principî e criteri direttivi:

1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, di quanto non abbia attinenza con l'esercizio delle attività indicate nel comma primo dell'articolo 1.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un commissario nominato dall'Ente, fino a quando l'Ente stesso non disponga diversamente;

2°) per le imprese che non esercitano in maniera esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente del complesso dei beni e dei rapporti giuridici relativi alle attività stesse;

3°) le imprese gestite da enti pubblici sono trasferite all'Ente per l'energia elettrica, che subentra, in tutti i rapporti giuridici, agli enti estinti. Saranno previste la nomina

Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principî ed i criteri direttivi stabiliti dagli articoli seguenti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.

ART. 3.

Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principî e criteri direttivi:

1°) i poteri del Comitato dei Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo;

2°) gli organi individuali e collegiale di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti da persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

di commissari straordinari e le modalità del trasferimento.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione;

4°) le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e gli Enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale, potranno ottenere dall'Ente, purché ne facciamo richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'esercizio di attività menzionate all'articolo 1. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi.

Le imprese che non richiedano le concessioni predette sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni del n. 1°) del presente articolo, in quanto applicabili.

5°) non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta secondo la media del triennio 1959-1961. Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese;

6°) sono escluse dal trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto ed immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 10 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente allorché la energia prodotta ed immessa in rete avrà per due anni consecutivi superato i 10 milioni di chilowattore per anno;

7°) nel trasferimento previsto dall'articolo 2 sono comprese le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto, relative alla produzione, al trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione dell'energia elettrica;

8°) i trasferimenti di cui al presente articolo possono essere attuati con decreti aventi forza di legge, con l'individuazione dei beni e dei rapporti trasferiti all'Ente; tali decreti saranno emanati con l'osservanza del termine di cui all'articolo 3 e dei criteri direttivi sopraindicati.

3°) l'organo di controllo interno dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare all'esercizio delle funzioni indipendenza e competenza;

4°) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato e degli enti locali, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

5°) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

6°) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

7°) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

8°) il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, provvederà alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

9°) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1.

ART. 4.

Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principî e criteri direttivi:

1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la sepa-

ART. 6.

Per i trasferimenti di cui agli articoli 2 e 5 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principî e criteri direttivi:

1°) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1°) dell'articolo 5 appartenenti a società con azioni quotate in Borsa, il valore ai fini del pagamento dell'indennizzo è pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella Borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella Borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopradetto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopradetto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2°) per le imprese assoggettate a trasferimento diverse da quelle menzionate al precedente n. 1°), che siano tenute alla formazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni della legge 4 marzo 1958, n. 191, il valore ai fini del pagamento dell'indennizzo è pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base a coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1°);

3°) dall'importo risultante secondo i nn. 1°) e 2°) del presente articolo viene rispettivamente aggiunto o dedotto l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in Borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portate in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti all'esercizio 1961. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 5, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2°) del presente articolo;

4°) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 3. L'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2°) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3°) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1°) e 2°) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4°) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1°), 2°) e 3°); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione;

5°) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, e l'Ente Autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano ri-

ziaria non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo, e deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione della commissione; qualora la commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta non oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso amministrativo.

ART. 7.

Il pagamento dell'indennizzo determinato a norma dell'articolo 6 sarà effettuato dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni dal 1° gennaio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo viene applicato l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Gli interessi maturati al 31 dicembre 1962 saranno liquidati al 31 gennaio 1963. Le quote di utili di competenza del periodo successivo al 1° gennaio 1962 eventualmente pagate agli aventi diritto saranno dedotte dagli interessi dovuti al 31 dicembre 1962 e qualora li eccedano, la quota eccedente sarà dedotta dall'ammontare dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963.

La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Gli interessi previsti dal presente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

ART. 8.

Durante il periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'Ente, sarà in facoltà dell'Ente medesimo di effettuare acquisti di azioni delle società di cui all'articolo 6, n. 1°), entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli acquisti di cui al precedente comma saranno effettuati a prezzi non superiori ai valori indicati nell'articolo 6, n. 1°).

Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno cedute alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto, chiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1°), 2°) e 3°) del presente articolo in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente n. 5°) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse;

6°) non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese. Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: a favore di detta società sono mantenuti i prezzi e le modalità di fornitura in atto al 31 dicembre 1961, nei limiti della quantità di energia elettrica consumata nel 1961 per le attività residue direttamente esercitate. Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello.

7°) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allor-

sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 7.

Le società provvederanno a ridurre i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni.

Il pagamento del prezzo delle azioni acquistate sarà effettuato dall'Ente mediante obbligazioni emesse dal medesimo, computate al valore nominale.

ART. 9.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 7 effettuate ad aziende od istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e alla imposta fissa ipotecaria di lire 2.000.

ART. 10.

L'Ente non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

ART. 11.

In sostituzione delle imposte di cui al precedente articolo, l'Ente corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica nella misura fissa di lire una per ogni chilowattora di energia prodotta.

ART. 12.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comché l'energia prodotta, oppure immessa in rete, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

8°) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775;

9°) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principî e criteri direttivi sopra indicati.

ART. 5.

Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principî e criteri direttivi:

1°) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1°) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2°) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel

prese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

ART. 13.

Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto; in tal caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 3.

ART. 14.

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese di cui all'articolo 2 che abbiano comunque diminuita la consistenza patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente stesso.

ART. 15.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente della conservazione e manutenzione degli impianti, nonché della buona gestione delle imprese stesse.

ART. 16.

Il personale dipendente dalle imprese assoggettate a trasferimento ed in servizio al 1° gennaio 1962 conserva il rapporto di lavoro secondo la disciplina in atto.

ART. 17.

Le imprese che comunque esercitano attività relative alla produzione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione della energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, sono obbligate a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i dati concernenti precedente n. 1°), che siano tenute alla formazione del bilancio, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1°) del presente articolo;

3°) dall'importo risultante secondo i numeri 1°) e 2°) del presente articolo viene aggiunto o, dallo stesso importo, rispettivamente, dedotto l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portate in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti all'esercizio 1961. Sarà parimenti dedotto il valore relativo ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, da determinarsi in base ai valori di mercato;

4°) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;

5°) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo e deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.

Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazioned el ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;

6°) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4°) dell'articolo 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo.

l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministero per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione nel termine predetto dei dati richiesti, i legali rappresentanti delle imprese sono puniti con l'ammenda da due a venti milioni di lire.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

Il pagamento dell'indennizzo, determinato a norma dell'articolo 5, sarà effettuato dall'Ente nazionale agli aventi diritto in dieci anni dal 1° gennaio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo viene corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Gli interessi maturati al 31 dicembre 1962 saranno liquidati al 31 gennaio 1963. Le quote di utili di competenza del periodo successivo al 1° gennaio 1962, eventualmente pagate agli aventi diritto, saranno dedotte dagli interessi dovuti al 31 dicembre 1962 e qualora li eccedano, la quota eccedente sarà dedotta dall'ammontare dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963.

ART. 7.

Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, durante il periodo di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo acquisterà le azioni delle società di cui al numero 1°) dell'articolo 5 che gli venisserro offerte dai portatori, al prezzo corrispondente al valore indicato nello stesso numero 1°) dell'articolo 5.

In pagamento del prezzo delle azioni acquistate l'Ente nazionale corrisponderà obbligazioni emesse dal medesimo, computate al valore nominale, e fruttanti l'interesse fissato dall'articolo 6, pagabile in via posticipata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro tre mesi dal trasferimento delle medesime.

ART. 8.

L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterrà al criterio di assicurare allo Stato, alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate comunque non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento.

Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.

ART. 9.

La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, né costituisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.

Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5, sono soggetti, per

quanto riguarda il complesso dei beni residui delle società medesime, alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000; sono soggetti alle medesime imposte fisse i conferimenti effettuati in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento.

ART. 10.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

ART. 11.

Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In ogni caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 2, tenendo conto dell'ammontare degli indennizzi e della loro corresponsione agli aventi diritto in venti semestralità.

ART. 12.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di

ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.

I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere sono risoluti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.

L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici stipulati dopo il 30 giugno 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.

Le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i dati concernenti l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine predetto, i legali rappresentanti delle imprese sono puniti con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire.

ART. 13.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria.

Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principî ed i criteri direttivi di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293, nonché secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.

Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.